

Repertorio N. 10994

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

DEGLI SCHEMI ACQUEDOTTISTICI DELLA SICILIA E DEL

RELATIVO SERVIZIO

DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE

L'anno duemilaquattro, il giorno venti, del mese di aprile.

In Palermo, Via Leonardo da Vinci n. 161, presso i locali dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici.

Innanzi a me Rag. Fortunato Patti, dirigente amministrativo in servizio presso il Dipartimento Regionale Lavori Pubblici, designato Ufficiale Rogante della stipula degli appalti dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici con DCD n. 2423/SD del 04 dicembre 2001.

Senza assistenza di testimoni per avervi i comparenti infrascritti con il mio consenso concordemente rinunziato.

Sono presenti:

1) ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI, con sede in Palermo, via del Duca n.23, Codice fiscale 00112200829, di seguito denominato "EAS";

rappresentato da:

Prof. Ignazio Meliscenda Giambertoni, nato ad Agrigento il 06 ottobre 1929 in qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante, tale nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana dell'08 agosto 2003 domiciliato per la carica presso la sede dell'ente;



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures: Patti, Fortunato, Patti

Handwritten signature

2) - REGIONE SICILIANA, codice fiscale 80012000826 (P.IVA 02711070827), di seguito denominata "Regione";

rappresentata da

. On. Scaramacca della Bruca Guglielmo, nato a Catania l'8 dicembre 1948, nella sua qualità di Assessore per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana, presso la cui sede in Palermo, Via Leonardo da Vinci n.161 è domiciliato per la carica, giusta delega del Presidente della Regione Siciliana del 20/04/2004 n. 5148 di protocollo;

. Dott. Rodolfo Casarubea, nato a Palermo il 01 febbraio 1941, il quale dichiara di intervenire in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento dei Lavori Pubblici dell'Assessorato per i Lavori Pubblici della regione Siciliana, presso la cui sede in Palermo, Via Leonardo da Vinci n.161 è domiciliato per la carica;

3) La società affidataria "SICILIACQUE - S.p.A.", con sede in Palermo, Via del Duca n.23, capitale sociale di euro 400.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo 05216080829; iscritta al n.242214 del REA; (di seguito denominata "società" o "Società affidataria" o "Affidatario"); rappresentata da:

. Ing. DEL RE Maurizio, nato a l'Aquila il 02 marzo 1954, domiciliato presso la sede della società; il quale dichiara di intervenire in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante, tale nominato ed autorizzato alla stipula del presente giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data odierna verbalizzata con atto notaio Franco Salerno Cardillo di Palermo di data odierna.

Sono altresì presenti:


4) l'Ing. Fabrizio Allegra, nato a Catania il giorno 01 gennaio 1963, il quale dichiara di intervenire in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

. "IDROSICILIA S.p.a." con sede in Palermo, Via Terrasanta n. 31, dov'è domiciliato per la carica, capitale sociale di euro 20.420.000 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo - Tribunale di Palermo 05256370825, iscritta al REA al numero 244447; a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/04/2004 che si allega;

5) il Dott. Renato Iodice, nato a Torino il 14 febbraio 1942, Presidente della società Enel Hydro Spa del Gruppo Enel (con sede in Roma C.F. 00230600165); il quale dichiara di intervenire al presente atto, giusta procura conferitagli con atto notaio Matilde Atlante di Roma 18/12/2003 n. 10582/5448 di repertorio, che in copia trovasi allegata all'atto notaio Franco Salerno Cardillo di Palermo del 22/12/2003 numero 7868/3020 di repertorio, in rappresentanza della società:

"ENEL S.p.A.", con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 137, presso cui è domiciliato, capitale sociale euro 6.063.075.189,00 (interamente versato), Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00811720580, ed al n.756032 del REA, Partita IVA 00934061003; e quest'ultima in proprio e quale mandataria delle società:

. "ACQUA S.p.A.", con sede legale in Milano, via Tortona n. 33, capitale sociale euro 105.000,00 (interamente versato), Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03670650963, REA n. 1692766;



. "STBA S.p.A.", con sede legale in Milano, via Tortona n. 33, capitale sociale euro 15.364.600,00 (interamente versato), Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03129770156, REA n. 944621;


. "PROTEZIONE TERRITORIO S.R.L.", con sede legale in Milano, via Tortona n. 33, capitale sociale euro 52.000,00 (interamente versato), Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02058180544, REA n. 176429;

. "EMIT s.p.a. Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.A.", con sede legale in Milano, via Tortona n. 33, capitale sociale euro 7.709.962,00 (interamente versato), Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01069020154, REA n. 600095;


. "COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, società in accomandita per azioni" di diritto francese, con sede legale in Parigi (Francia), Rue d'Anjou n. 52, capitale sociale euro 1.207.287.340,00 (interamente versato), numero di iscrizione al Registro del Commercio e delle Società al numero "SIREN" 572 025 526 R.C.S. (1957B02552), Partita IVA 00197960990;

."AMITECH SPAIN S.A." già denominata "FLOWTITE IBERICA S.A." società di diritto spagnolo, con sede legale in Camartes (Tarragona - Spagna), Poligono Industrial "La Venta Nova" n. 9, capitale sociale euro 2.890.689,79 (interamente versato), numero di iscrizione al Registro Mercantile di Tarragona volume 1062, foglio T-10093, Codice di identificazione fiscale A. 43417328;

(di cui all'atto di associazione temporanea di imprese e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Livio



Colizzi di Roma in data 09/10/2002 con il numero 31199/8403 di repertorio registrato a Roma il 10/10/2002, resasi aggiudicataria della gara indetta dalla Regione Siciliana e dall'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 20 settembre 2002).



Premessa

Allo scopo di individuare le cause, gli estremi e l'oggetto della presente convenzione, le costituite Parti premettono:

a) che nel prosieguo della presente Convenzione valgono le seguenti denominazioni:

- Ente Acquedotti Siciliani **EAS**
- SICILIACQUE S.p.a. **Società affidataria o affidatario**
- Regione Siciliana **Regione**
- Presidente della Regione Siciliana **Presidente della Regione**
- Giunta Regionale della Sicilia **Giunta Regionale**
- Assessorato Regionale ai LL. PP. **Assessorato ai LL.PP.**
- La procedura concorsuale ristretta
per la selezione del Partner Strategico
come meglio individuata in premessa Gara
- Piano economico-finanziario **Piano**
- Ambiti Territoriali Ottimali **A.T.O.**
- Servizio di consegna delle risorse
idriche ai serbatoi di testa delle
reti comunali e/o gestori locali **Fornitura di acqua all'ingrosso**
- La Società o il Raggruppamento
selezionati nella Gara, nonché qualsiasi

Ime
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

soggetto terzo nominato dal soggetto selezionato

o che abbia acquistato azioni di SICILIACQUE

da quest'ultimo

Partner Strategico

b) che la Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10 (Finanziaria 1999), all'art. 23 ha previsto l'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'EAS in società per azioni - nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva 93/38/CEE del Consiglio - e la sua successiva privatizzazione; che la nuova società, ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis della L.r n. 10/1999 e successive modificazioni ed integrazione, esercita le attribuzioni dell'EAS inerenti al sovrambito;

c) che la Legge Regionale 26 marzo 2002, n. 2 (Finanziaria 2002), all'art. 37, a parziale modificazione ed integrazione del predetto art. 23 della L. R. 10/99, ha previsto, altresì, che la trasformazione dell'EAS in società per azioni possa avvenire anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività;

d) che con Decreto n. 1899 del 21 dicembre 1993 del Ministero dei Lavori Pubblici, il Commissario ad acta ha decretato che "Ciascun progetto indicato nell'unto tabulato - che forma parte integrante del presente decreto - con le attività in esso comprese ed i cui lavori principali in appalto risultano ultimati, viene trasferito all'attuale concessionaria EAS - Ente Acquedotti Siciliani (PA), identificato ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96";

e) che con Decreto n. 133/IV/DR4 del 3 settembre 1994 l'Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti degli artt. 139 e

148 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978, ha disposto il trasferimento delle opere relative ai progetti indicati nello stesso decreto all'EAS, affinché quest'ultima provvedesse all'iscrizione di detti beni nel proprio patrimonio indisponibile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione;

f) che la Regione con Decreto Dirigente Generale Presidenza della Regione Siciliana n. 3357 del 7/8/02 ha individuato i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dell'EAS e che, rientrando tra quelle opere idriche di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di interesse regionale, possono essere affidati alla gestione da parte della nuova Società mista;

g) che il Presidente della Regione con Decreto del 2 aprile 2002 ha emanato le "Disposizioni per la trasformazione dell'Ente Acquedotti Siciliani in società per azioni", stabilendo che l'EAS provvedesse all'emissione di bando di gara per la costituzione di società mista classificata quale impresa pubblica ai sensi dell'art. 2 dei DLgs. 158/95, cui affidare la gestione delle attività relative ai servizi e/o alle opere idriche di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di interesse regionale, ed, in particolare, le infrastrutture facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente di cui al predetto Decreto n. 133/IV/DR4 del 3 settembre 1994 l'Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana, nonché la realizzazione e/o la gestione delle attività relative ai servizi e/o alle opere idriche di razionalizzazione e/o integrazione e/o riconversione, ivi compresi la esecuzione e il completamento di invasi, di adduttori e/o di ogni altra opera afferente il settore delle acque (articolo 1 del decreto 2 aprile 2002);

Mane
T

F. Sella
F. Sella
Medici
S

h) che il Decreto del 2 aprile 2002 all'art. 5 prevede che il processo di costituzione della Società mista tra EAS e partner privato sia svolto sotto la vigilanza dell'Assessore ai LL.PP.;


i) che l'EAS con delibera commissariale n. 589 del 4/09/2002 ha indetto una procedura di gara per la scelta del socio di maggioranza della predetta Società mista, previa approvazione del bando di gara e del regolamento da parte dell'Assessorato ai LL.PP. con Decreto n.45 del 3/9/02, sentita la Giunta regionale di Governo;

l) che con Delibere commissariali dell'E.A.S. n. 900 del 30.12.02 e n. B1 del 27.2.03 è stata istituita una Commissione tecnica di numero 5 (cinque) membri alla quale è stata affidata l'analisi e la valutazione delle offerte pervenute;

m) che a conclusione di un complesso lavoro di valutazione e comparazione, la predetta Commissione tecnica ha individuato le condizioni prospettate da R.T.I. - ENEL spa mandataria per il quadro gestionale proposto, per il valore tecnico-economico del sistema di gestione, per le risorse economiche offerte, come le più vantaggiose per l'EAS e per la Regione;

n) che con decreto n. 19 del 26.06.2003 l'Assessore ai Lavori Pubblici ha espresso in conseguenza della congruità riconosciuta dalla Commissione di esperti al valore finale della offerta economica dal R.T.I. ENEL spa mandataria il proprio assenso ai fini dell'aggiudicazione con le variazioni concordate;

o) che l'EAS ha messo a punto uno schema di Statuto e uno schema di Convenzione che regola i rapporti tra l'EAS e Regione da una parte e Società affidataria dall'altra, che sono stati sottoposti all'approvazione della Giunta;



p) che la Giunta Regionale con deliberazioni n. 270 del 7/8/02, n. 1 del 13.01.2003 e n.354 del 13.11.2003 su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa sottoposizione da parte dell'Ente acquedotti siciliani, ha approvato lo statuto della Società, nonché il presente schema di convenzione, contenente la regolamentazione dei rapporti tra EAS e Regione da una parte e Società mista dall'altra;

q) che la presente convenzione dovrà essere firmata dal Partner strategico selezionato all'esito della gara, a garanzia di tutte le obbligazioni a carico di SICILIACQUE in base alla presente convenzione ed in base al Piano allegato alla convenzione;

r) che in data 10/07/2003 è stata costituita la Società "SICILIACQUE S.p.A.".

Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente atto, ai patti ed alle condizioni che seguono:

Titolo I

Generalità


Art. 1) Richiamo della premessa

1. La premessa forma parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2) Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione, in armonia con quanto previsto dallo statuto, disciplina le attività che la Società affidataria potrà svolgere e che avranno ad oggetto:

a) la gestione dei servizi e di tutte le opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione di interesse regionale in precedenza svolta dall'EAS ed, in particolare, la gestione delle infrastrutture individuate nel Decreto Dirigente Generale Presidenza



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

della Regione Siciliana n. 3357 del 7/8/02, che in in atto sono gestite ed utilizzate dall'EAS, così come verranno analiticamente riportate nei verbali di consistenza all'atto delle consegne;

b) la gestione dell'invaso Gibbesi, situato in Provincia di Caltanissetta, di proprietà della Regione Siciliana, in atto non utilizzato;

c) la gestione della Diga Blufi, che al momento del completamento verrà trasferita alla Società affidataria per lo svolgimento del collaudo con il Servizio Nazionale Dighe e per il suo successivo utilizzo;

d) la realizzazione e/o la gestione delle attività relative ai servizi e/o alle opere idriche di razionalizzazione e/o integrazione e/o riconversione, ivi compresi la esecuzione e il completamento di invasi, di adduttori e/o di ogni altra opera afferente il settore delle acque, anche in qualità di soggetto beneficiario ed attuatore ai sensi del Complemento di programmazione relativo alla Misura 1.1. Asse I "Risorse naturali" e all'Intesa Istituzionale di Programma per la Sicilia - Accordo di Programma Quadro sulle risorse idriche;

e) il completamento e la successiva gestione, allorché il trasferimento avrà avuto luogo, di quelle eventuali ulteriori opere idriche ad uso idropotabile il cui trasferimento è ancora in corso di perfezionamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Commissario ad acta e successiva gestione ministeriale), ed in particolare di quelle opere ed interventi in corso di attuazione e realizzazione per superare l'emergenza idrica;

f) lo svolgimento, a mezzo delle opere e delle infrastrutture di cui ai precedenti punti, del servizio di fornitura idrica per vari usi e comunque del servizio di fornitura idropotabile "all'ingrosso" alle

Fatti da
Medina

utenze già oggi servite dal complesso degli acquedotti di interesse regionale in gestione all'EAS, per tutti i servizi, eventualmente integrate dalle nuove utenze che, in forza di specifici accordi e/o di estensioni dell'attuale complesso di opere idriche gestite, potranno essere servite;

g) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere come sopra identificate;

h) l'assistenza tecnica e amministrativa al miglioramento del complessivo sistema acquedottistico siciliano;

i) le prestazioni ed attività necessarie ad acquisire i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta e quanto altro occorrente per la gestione e realizzazione delle opere, nonché per l'espletamento dei servizi generali necessari per il mantenimento delle opere degli acquedotti affidati.

2. L'Affidatario, secondo le previsioni del Piano allegato alla presente e nel quadro della normativa vigente, può acquisire acqua da Terzi, intendendosi per terzi tutti i soggetti che non sono parte della presente convenzione.

3. L'Affidatario dichiara espressamente di avere esatta conoscenza dello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano gli acquedotti acquisiti in gestione e di essersi quindi determinato alla stipula del presente atto sulla base di tale stato, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 3 in merito alla risoluzione di eventuali contenziosi in essere alla data di stipula del presente atto.

Art. 3) Durata dell'affidamento in gestione

1. In considerazione degli investimenti e dei costi di gestione previsti, nonché del Piano conseguente, l'affidamento in gestione oggetto della presente convenzione è previsto e convenuto per una durata di anni 40 (quaranta), termine che, salve ipotesi di risoluzione per inadempimento, resterà fermo e non sarà modificabile se non per consenso delle Parti.

Art. 3-bis) Garanzia in caso di liquidazione dell'EAS

1. In caso di liquidazione dell'EAS, la Regione o altro Ente che subentra nei rapporti facenti capo all'EAS dovrà garantire il rispetto della presente convenzione

Art. 4) Condizioni e fonti di disciplina del rapporto di affidamento in gestione

1. L'affidamento in gestione è disciplinato dalle condizioni di cui alla presente convenzione, nonché:
- a) dall'art. 23 della Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10;
 - b) dall'art. 37 della Legge Regionale 26 marzo 2002, n. 2
 - c) dal Decreto Presidente Regione Siciliana del 2 aprile 2002;
 - d) dal Verbale di consegna, con allegato stato di consistenza provvisorio delle opere da affidare in gestione, così come redatto dall'EAS e sottoscritto dalla Società (confronta allegato Clausola aggiuntiva);
 - e) dai principi di cui alla L. n. 36 del 5 gennaio 1994.
2. Dette fonti documentali - che l'Affidatario dichiara espressamente di conoscere - vengono allegate alla presente convenzione sotto lettere a), b) c) d) ed e) e ne formano parte integrante, unitamente agli altri allegati di cui all'art. 34.

Guic

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

Titolo II

Affidamento della gestione

Art. 5) Fonti di approvvigionamento idrico degli acquedotti affidati in gestione

1. La Società affidataria, per tutta la durata dell'affidamento in gestione, utilizzerà le fonti di approvvigionamento idrico, analiticamente indicate nello stato di consistenza delle opere da affidare in gestione allegato.
2. La nuova Società utilizzerà come fonte di approvvigionamento idrico l'acqua proveniente dai dissalatori di Gela, Trapani e Porto Empedocle e quella proveniente dal potabilizzatore di Sambuca di Sicilia. La Regione Siciliana e l'EAS, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, con la stipula della presente convenzione si obbligano a mettere a disposizione della nuova Società, alle condizioni vigenti, tali fonti di approvvigionamento idrico, garantendo il mantenimento del prezzo praticato al momento della stipula della presente e del quantitativo di litri/secondo di acqua oggetto della fornitura.
3. La Regione e l'EAS, al momento della scadenza del contratto di gestione, si impegnano, fin da ora, a trasferire alla Società affidataria la gestione del potabilizzatore di Sambuca di Sicilia.
4. La Società affidataria utilizzerà altresì tutte le eventuali nuove fonti successivamente individuate e trasferite, con successivo atto, alla stessa in relazione alla realizzazione di nuove opere idriche, da chiunque effettuata, e per le quali siano state esperite le necessarie pratiche amministrative per la concessione di derivazione.



me

[Handwritten signature]

Fabrizio Spina
Madun

[Handwritten signature]

5. L'EAS e la Regione si impegnano a svolgere ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna affinché la Nuova Società possa subentrare nei rapporti esistenti con i fornitori di risorse idriche.
6. La Società affidataria, nell'assumere la gestione delle opere e dei servizi di cui al precedente articolo 2, prende atto che l'alimentazione avviene a mezzo delle fonti di cui al sopracitato elenco. Per quanto riguarda la conformità delle risorse idriche prodotte da dette fonti alle vigenti prescrizioni normative sulle acque destinate al consumo umano, l'EAS terrà sollevata ed indenne la Società affidataria, da ogni responsabilità che possa essere contestata o imputata, per un periodo di mesi 6 (sei) dalla data di presa in consegna della fonte stessa, periodo entro il quale la Società affidataria provvederà alla messa a regime di un Piano di sistematici controlli e all'attuazione degli eventuali interventi ove questi siano necessari.

Art. 6) Presa in consegna delle infrastrutture idriche affidate in gestione alla nuova Società

1. All'atto della stipula della presente convenzione vengono presi in consegna dalla Società affidataria le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidato, così come individuati dal relativo verbale di consegna, con allegato stato di consistenza provvisorio delle opere.
2. La Società affidataria accetta ed assume gli oneri relativi a quanto descritto nel presente comma, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano le opere o gli impianti individuati nel verbale di consegna di cui al precedente comma e dichiara di averne preso visione.
3. Salvo ogni ulteriore diritto, ragione o azione della Società affidataria, l'EAS si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società

Amu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

affidataria dalle pretese avanzate da terzi in relazione a vizi, difetti e/o malfunzionamenti delle opere, impianti e reti preesistenti alla data dell'affidamento alla Società affidataria e/o a fatti verificatisi anteriormente al suddetto affidamento.

4. Nelle more della redazione dello stato di consistenza definitivo, da redigersi a cura della Società affidataria entro 5 (cinque) anni della presa in consegna e della sua approvazione da parte dell'EAS, la Società affidataria è responsabile del buon funzionamento degli impianti affidati ed è autorizzata ad operare gli interventi urgenti e necessari per garantire la continuità del servizio e l'incolumità della salute pubblica.


5. La responsabilità civile della Società affidataria nel corso del periodo di cui al paragrafo precedente sarà limitata agli atti e ai fatti imputabili a sua specifica e personale colpa. L'EAS si impegna a manlevare la Società affidataria da ogni pretesa di terzi che va fuori la specifica colpa descritta.

Art. 7) Subentro nei contratti di EAS relativi alla fornitura di acqua all'ingrosso

1. La società subentra all'EAS, a tutti gli effetti di legge e fino alla naturale scadenza, nei contratti di fornitura di acqua all'ingrosso con gli attuali gestori delle reti comunali e/o locali, di cui all'allegato elenco, fermo quanto disposto al successivo art. 13.

2. La Società gestirà i contratti di fornitura di cui al comma 1 per conto dell'EAS e senza alcun obbligo di rendicontazione.

3. Salvo ogni ulteriore diritto, ragione o azione della Società affidataria, le posizioni debitorie e tutte le controversie relative ai contratti di cui sopra, sorte anteriormente all'affidamento della gestione, rimangono in capo



all'EAS. Restano in capo all'EAS anche tutte le controversie relative ai contratti già scaduti.

4. Alla scadenza dei contratti, l'EAS dà mandato, fin da ora, alla Società affidataria di rinegoziare o, eventualmente rivedere gli stessi, nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione. Per i i contratti già scaduti l'EAS dà mandato espresso alla Società affidataria di rinegoziare o, eventualmente rivedere gli stessi, nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.

5. L'Eas si obbliga a stipulare con la Società affidataria, entro 60 (sessanta) giorni dalla firma della presente, una convenzione per la fornitura all'ingrosso di acqua relativamente a quei comuni in cui l'EAS gestisce anche la rete idrica interna.

6. L'EAS si obbliga a comunicare, entro il termini di 60 (sessanta) giorni dalla firma della presente convenzione, a tutti i gestori delle reti idriche comunali e/o locali, ai gestori dei dissalatori e dei potabilizzatori che la Società affidataria è subentrata all'EAS nei rapporti esistenti ed oggetto della presente convenzione.

Art. 8) Lavori in corso sul complesso delle opere e degli impianti attualmente gestiti dall'EAS

1. La società subentra all'EAS, a tutti gli effetti di legge e fino alla naturale scadenza, nei contratti attivi stipulati con prestatori di servizi, forniture, lavori di manutenzione, gestione e conduzione delle infrastrutture idriche ed a quanto altro connesso per la gestione delle opere e del servizio di cui al precedente articolo 2.
2. La società subentra altresì all'EAS, a tutti gli effetti di legge, in tutti i contratti attivi stipulati con soggetti esterni per la realizzazione di

June
JP

Fabrizio
Medici

6

opere e manufatti relativi a nuove opere e/o ampliamenti delle stesse, comunque strettamente legate al complesso delle opere e degli impianti di cui al precedente articolo 2.

3. Eventuali oneri, antecedenti alla data di subentro della Società affidataria, legati alla risoluzione di rapporti contenziosi sorti nella vigenza dei contratti di cui ai precedenti commi e comunque prima della stipula della presente convenzione, sono ad esclusivo carico dell'EAS, che manterrà indenne la Società affidataria da qualsiasi responsabilità.

Art. 9) Obblighi della Società affidataria

1. La Società affidataria, con la più ampia collaborazione dell'EAS e della Regione, deve provvedere all'ottenimento ed al rinnovo di tutti i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta e quanto altro occorre per l'esercizio e la realizzazione delle opere.
2. Qualora per fatti non imputabili alla Società affidataria, quest'ultima non ottenga i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta e quanto altro occorre per l'esercizio e la realizzazione delle opere, l'EAS terrà indenne la Società da qualsiasi responsabilità.
3. Le tasse, i diritti, i canoni, gli oneri di concessione, sorveglianza e collaudo da parte degli Enti concedenti, ed ogni altra spesa da liquidare per l'ottenimento ed il rinnovo dei permessi, concessioni, ecc., restano a carico della Società affidataria, compresi i depositi cauzionali che siano eventualmente richiesti dagli Enti stessi, qualora non già a carico di altri soggetti all'uopo obbligati.
4. Durante il periodo di gestione la Società affidataria è tenuta a svolgere tutte le operazioni per assicurare l'ottenimento con continuità dei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

requisiti operativi richiesti ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni ed a provvedere a tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il corretto esercizio delle opere.

5. Gli oneri gestionali a carico della Società affidataria comprendono fra l'altro:

- a) le operazioni relative alla manutenzione ordinaria, compresa la fornitura dei materiali e mezzi d'opera occorrenti, dei reagenti, dei lubrificanti e carburanti, dell'energia elettrica e dell'acqua potabile;
- b) le operazioni di manutenzione straordinaria;
- c) le operazioni di manutenzione programmata;
- d) l'acquisizione o il noleggio di attrezzature e mezzi di trasporto necessari;
- e) i controlli chimico-fisici e biologici da effettuarsi sistematicamente sulle acque secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- f) l'acquisto ed il mantenimento in efficienza delle attrezzature del laboratorio di analisi delle acque;
- g) la sorveglianza, il controllo dei manufatti nonché il servizio di reperibilità nei giorni non lavorativi e festivi, in modo da garantire un valido servizio continuativo;
- h) le operazioni di controllo e pulizia di tutte le aree dove ricadono gli impianti;
- i) l'adeguamento di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento;



j) la compilazione di tutte le documentazioni sulle condizioni di esercizio;

k) l'installazione di dispositivi antincendio;

n) tutto ciò che è necessario per assicurare la gestione delle opere e del servizio di cui al precedente articolo 2.



5-bis La Società affidataria si obbliga ad assicurare il funzionamento del sistema acquedottistico affidato, con gli stessi livelli assicurati dall'PEAS, a partire dalla data di consegna degli impianti oggetto di gestione. Entro due anni la Società affidataria dovrà assicurare dei livelli di gestione conformi al Piano.

6. La Società affidataria si obbliga a dotarsi di apposito servizio di controllo sulla qualità delle acque e ad osservare i limiti di accettabilità delle acque destinate al consumo idropotabile, così come definiti dalla normativa vigente in materia, salve le deroghe transitorie ed eccezionali previste dalla medesima normativa.

6-bis La Società affidataria si doterà di apposito sistema di controllo di qualità aziendale con apposito certificato di qualità e di apposito sistema di misurazione dell'acqua e di controllo e mitigazione delle perdite fisiche ed apparenti.

7. La società affidataria si obbliga ad interagire con gli ATO in via di costituzione al fine del raggiungimento degli obiettivi sanciti dalla Legge n. 36/94 relativa alla realizzazione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nonché dalla Legge Regionale n. 10/99 e dai Decreti Presidente Regione Sicilia n. 114 del 16 maggio 2000 e n. 289 del 7 agosto 2001.

8. La Società affidataria si obbliga ad applicare al proprio personale il contratto collettivo di lavoro delle aziende aderenti alla Federgasacqua



1

e ad assumere i dipendenti dell'attuale gestione acquedottistica dell'EAS che ne facciano richiesta, nei limiti comunque delle unità di personale che la Società ritiene necessarie per l'esercizio del servizio e previo gradimento della stessa, secondo le modalità di trasferimento che saranno determinate con apposita intesa con l'Assessorato LL.PP., sentite le organizzazioni sindacali.

9. La Società Affidataria si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività connesse con l'affidamento oggetto della presente convenzione:

a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

b) ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. delle aziende aderenti alla Federgasacqua;

c) a curare che nella esecuzione del servizio affidato e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla Legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

10. La società affidataria assicura l'informazione agli utenti, garantendone l'accesso, e promuove iniziative per l'educazione alla corretta utilizzazione dell'acqua.

Art. 10) Modalità di relazione con gli EE.LL. e organi preposti in tema di concessioni, autorizzazioni e simili

1. Le Parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dello svolgimento del servizio oggetto di affidamento, così come definiti nel Piano, verrà rilasciato all'Affidatario nei tempi e modalità necessari alla esecuzione di servizi ed interventi previsti nel Piano stesso.
2. Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, la Regione supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra l'Affidatario e gli enti e organi competenti attivando, ove utile o necessario, tutti gli strumenti di concertazione.

Art. 11) Restituzione di opere ed impianti

1. L'Affidatario restituirà al gestore subentrante, indicato dalla Regione e con le modalità indicate da quest'ultima, alla scadenza della convenzione - o in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza in essa previsto - le opere, impianti ed aree affidategli in gestione, comprese quelle di cui agli artt. 16 e 16-bis, nonché le opere ed impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato di funzionamento.
2. L'Affidatario si impegna alla prosecuzione della gestione del servizio affidato in ogni situazione e condizione e anche oltre il termine della presente convenzione fino alla formale consegna delle opere ed impianti ad altro gestore subentrante indicato dalla Regione.
3. Qualora, per le previsioni del Piano o per sue modificazioni, un bene affidato in gestione non risultasse in tal senso utilizzato od utilizzabile,



Mucc
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

esso dovrà essere restituito all'EAS, secondo le modalità ed i termini stabiliti in sede di revisione quinquennale del Piano.

Art. 12) Ulteriori servizi

1. L'Affidatario, al fine di garantire efficienza e unitarietà del servizio affidatogli, si impegna, su richiesta della Regione o su sua proposta accettata dalla Regione, ad eseguire i servizi non espressamente ricompresi tra quelli ad esso affidati con il presente atto, ma connessi od accessori al servizio idrico in genere, che si rendessero necessari per cause impreviste o che, comunque, permettessero un miglioramento dei servizi ad esso affidati.
2. Le modalità ed i compensi dei servizi richiesti ai sensi del comma precedente verranno preventivamente concordati tra le Parti.
3. In relazione ai nuovi servizi affidati valgono le disposizioni della presente convenzione.

Titolo III

Compensi

Art. 13 Corrispettivi, rimborsi e revisione del Piano

1. La Società affidataria, in relazione all'affidamento in gestione del sistema acquedottistico di cui al precedente articolo 2, porrà a disposizione investimenti per opere di completamento o di integrazione del predetto sistema acquedottistico o comunque afferenti il funzionamento ottimale del sistema, che resteranno di proprietà regionale (ovvero degli Enti che subentreranno alla stessa), secondo quanto previsto nel Piano allegato, anche con riferimento alla tipologia e alla tempistica della loro realizzazione.

Mane
[Signature]

[Signature]
Fazio Spu
Albedin

6

2. Gli investimenti da considerare, ai fini della presente convenzione, saranno quelli attinenti la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, il loro completamento e/o integrazione e/o sostituzione, e attinenti a nuove opere idriche previste dalla programmazione regionale; il finanziamento assicurato dalla Società affidataria potrà essere totale per la singola opera ovvero integrativo rispetto a finanziamenti pubblici.
3. A fronte della gestione del sistema acquedottistico, alla Società affidataria è attribuito il diritto di fatturare ed incassare, oltre l'IVA, un prezzo di cessione dell'acqua pari a 0,5681 Euro/mc (€./mc 1.100), rivalutata secondo i criteri previsti nel Piano allegato.
4. Per la fornitura dell'acqua all'ingrosso la Società emetterà regolari fatture nel rispetto della normativa vigente.
5. Le parti convengono che i termini e le condizioni dell'affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre assicurare l'equilibrio economico-finanziario per l'intera durata della convenzione. Le parti convengono che con cadenza quinquennale procederanno alla verifica dell'attuazione del piano economico e finanziario, apportando, se del caso, le necessarie modifiche che garantiscono l'equilibrio economico e finanziario della Società affidataria.
6. L'onere derivante dalla diversa articolazione temporale e/o economica degli investimenti, farà parte del programma di investimento e dell'equilibrio costi-ricavi dell'affidamento in gestione.
7. Le opere realizzate con gli investimenti di cui ai commi precedenti resteranno di proprietà regionale (ovvero degli Enti che subentreranno alla stessa).



Art. 14) Canone di utilizzo delle infrastrutture affidate in gestione

1. L'Affidatario corrisponderà annualmente all'EAS e alla Regione, secondo le previsioni del Piano ed eventuali successive modifiche, il canone per l'utilizzo delle opere e dei beni affidati in gestione ai sensi dell'art. 2.
2. Il canone annuo per ciascun esercizio finanziario dovrà essere versato posticipatamente entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno con le modalità indicate dalla Regione a partire dal primo anno di affidamento.
3. Il canone verrà corrisposto nella misura del 90% (novanta per cento) all'EAS e del 10% (dieci per cento) alla Regione.

Amc
T. P.

Art. 15) Restituzione di opere ed impianti

1. Per le opere e impianti di cui all'art. 11, comma 1, sarà a carico del soggetto subentrante il rimborso alla Società uscente dell'importo del valore residuale netto degli investimenti non ammortizzati alla fine della gestione.

F. S.
F. S. S. S.
R. S.
L.

Titolo IV

Programmi di investimento

Art. 16) Investimenti previsti nel POR Sicilia - Misura 1.02 e nell'Accordo di Programma Quadro delle Risorse Idriche Regione Siciliana.

1. La Società affidataria subentra all'EAS quale soggetto beneficiario delle azioni previste nel Complemento di Programmazione relativo alla misura 1.02 - Asse I Risorse Naturali relativamente ad infrastrutture di cui all'art. 2 della presente Convenzione.


2. La Società affidataria è tenuta ad attenersi, nella realizzazione delle opere previste alla programmazione più complessiva della Regione relativa alla gestione dei fondi previsti dal POR Sicilia, a tutte le procedure previste nel Complemento di programmazione Misura 1.02 ed a quelle che nel seguito saranno stabilite dai relativi organismi regionali di gestione del POR Sicilia.

3. Società affidataria subentra altresì all'EAS quale soggetto beneficiario degli interventi previsti nell'Allegato 1 (Categoria A - Interventi prioritari) e nell'Allegato 2 (Interventi valutati positivamente, posizioni 1 e 2) dell'Accordo di Programma Quadro delle Risorse Idriche Regione Siciliana (APQ-RI) relativamente ad infrastrutture di cui all'art. 2 della presente Convenzione. La Società affidataria è tenuta quindi ad attenersi nella realizzazione delle opere previste nelle suddette linee, alla programmazione regionale relativamente ai fondi regolati dallo stesso APQ-RI ed a tutte le procedure attualmente previste per l'APQ-RI, oltre a tutte quelle che nel seguito saranno stabilite dal Comitato di gestione dell'APQ-RI stesso.

Art. 16-bis) Altri lavori

1. Per i lavori in corso e/o realizzati sulla base di ordinanze del Dipartimento della Protezione civile relativi ad infrastrutture di cui all'art. 2 della presente convenzione e per lavori relativi a decreti del Ministero dei LL.PP. e/o trasferiti dallo Stato alla Regione Siciliana in virtù della soppressa Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno e non inseriti nella programmazione prevista nell'intesa istituzionale di programma dei fondi del POR Sicilia saranno adottati eventualmente idonei e specifici provvedimenti atti al completamento e/o al trasferimento delle relative opere e relativi finanziamenti da parte dei soggetti preposti alla Società affidataria.

Art. 17) Esecuzione delle opere. Disciplina degli appalti



Muc

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

1. Ai sensi dell'art. 11, il programma generale di investimenti procederà secondo programmi attuativi quinquennali sviluppati nelle forme dei progetti preliminari di cui all'art. 18 del DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro il 31 (trentuno) dicembre del quarto anno di ogni quinquennio, la Società affidataria è tenuta a proporre alla Regione il programma attuativo del successivo quinquennio. La Regione provvederà all'approvazione di tale programma, anche previa eventuale modifica, entro i 90 (novanta) giorni successivi allo scopo di garantire il tempestivo avvio delle opere.
3. La Regione provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti relativi all'erogazione, alla Società affidataria, dei finanziamenti connessi alla realizzazione degli investimenti.
4. Fermo restando l'applicabilità alla Società affidataria delle norme previste dal DLgs. 158/95 e successive modifiche ed integrazioni, la Società affidataria stessa, nel rispetto delle norme vigenti e ricorrendone i presupposti potrà avvalersi, per l'espletamento di servizi e lavori necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, delle società socie che siano in possesso dei requisiti economici e tecnici richiesti dalla legge stessa.
5. Gli appalti a terzi saranno affidati, in base alla vigente normativa, dalla commissione preposta alla aggiudicazione, nominata dalla Società affidataria.
6. Nei contratti di appalto la Società affidataria deve prescrivere l'osservanza delle leggi, dei Capitolati e delle norme richiamate nella

Fin
[Signature]

[Signature]
Felice
[Signature]
[Signature]

presente convenzione, vietando espressamente il subappalto, salvo i casi nei quali la vigente normativa lo consente.

7. L'EAS resta estranea a tutte le obbligazioni della Società affidataria, nei confronti dei suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra la Società affidataria e i detti soggetti, senza che mai si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana dell'EAS. Resta in ogni caso valido quanto a riguardo più precisamente stabilito dall'art. 19.

Art. 18) Termine di approvazione dei progetti esecutivi

1. La progettazione degli interventi sarà predisposta a cura e spese della Società affidataria e sarà comprensiva di Piani di Sicurezza redatti ai sensi del DLgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le progettazioni definitive saranno predisposte da parte dei soggetti preposti del relativo progetto preliminare e rispetteranno i contenuti di cui all'art. 25 e segg. del DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le progettazioni esecutive, redatte in conformità all'art. 35 e segg. del DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, saranno predisposte dopo aver ottenuto le autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc. necessari alla esecuzione delle opere e rilasciate sulla scorta dei progetti definitivi.
4. Il quadro economico dei singoli progetti esecutivi sarà redatto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di cui al DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo così scaturito sarà utilizzato al

fine di valutare l'ammontare complessivo degli investimenti totali e del singolo quinquennio.

Art. 18-bis) Modalità di pagamento dei lavori eseguiti

1. I lavori che la Società affidataria eseguirà con finanziamento pubblico saranno liquidati, per stato di avanzamento, secondo le procedure stabilite dagli organismi preposti.

Art. 19) Clausola di manleva

1. La Società affidataria terrà sollevata ed indenne l'EAS da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese per fatti ad esso Affidatario imputabili sia con le eventuali imprese appaltatrici che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del presente affidamento in gestione e, specificamente, all'esecuzione dei lavori.
2. Le riserve iscritte dalle società appaltatrici della Società affidataria, accolte e corrisposte per effetto di qualunque atto ordinario e giudiziario, cederanno a carico della Società affidataria medesima solo in caso di accertata palese responsabilità di quest'ultima e comunque non per ragioni derivanti dal progetto e/o dalla conduzione dei lavori.

Art. 20) Clausole sociali

1. La Società affidataria si obbliga ad osservare e far osservare alle Imprese appaltatrici tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento e di assunzioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali.
2. La Società affidataria si obbliga, altresì, ad applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle Aziende Industriali Edili ed

affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

3. Il Contratto Collettivo Nazionale e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Tale normativa dovrà vincolare l'esecutore dei lavori anche se non aderente alle Associazioni di categoria, o se receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana od industriale, delle strutture e delle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
5. È fatto obbligo per le Imprese consorziate o per le ditte appaltatrici ed esecutrici dei lavori di attenersi alle prescrizioni vigenti per la Cassa Edile della Provincia di Palermo, comunicando per iscritto alla Regione i rispettivi numeri di posizione della Cassa Edile prima dell'inizio dei lavori.
6. Sarà altresì obbligo della Società affidataria curare che nella esecuzione dei lavori vengano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie, per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restando comunque sollevata la Regione da ogni responsabilità in proposito.
7. La Società affidataria rimane obbligata ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
8. In caso di inosservanza - accertata dalla Regione o a questo segnalata dall'Ispettorato del lavoro - degli obblighi nascenti dal Contratto



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

Collettivo nazionale di lavoro, nonché dei contratti integrativi provinciali, ivi compresi quelli afferenti all'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Palermo e quelli relativi ai contributi assicurativi ed assistenziali, la Regione medesima comunicherà alla Società affidataria ed anche, se del caso, all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e conteggerà una adeguata ritenuta sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero della rata di saldo sui lavori ultimati, previa diffida all'appaltatore a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto e comunque a definire la vertenza con i lavoratori e con gli istituti interessati, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento dei danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Handwritten signature
Handwritten initials

Art. 21) Rispetto delle leggi sul collocamento

1. La Società affidataria si obbliga a rispettare e a far rispettare dalle imprese esecutrici, a qualsiasi titolo, delle opere oggetto della presente convenzione, le disposizioni vigenti in materia di collocamento e di assunzione obbligatoria, nonché i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed i contratti integrativi provinciali vigenti all'atto della esecuzione delle opere.

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten number 6

Art. 22) Controlli e vigilanza

1. L'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici della Regione ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sull'esecuzione dei lavori.
2. La vigilanza effettuata dall'Assessorato non esclude o riduce la responsabilità della Società affidataria per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti, comunque causati.

Art. 23) Collaudo delle opere

1. I lavori saranno soggetti a collaudo in corso d'opera e, dopo la loro ultimazione, a collaudo definitivo. Il collaudo definitivo delle opere dovrà essere completato entro sei mesi dalla trasmissione degli atti di contabilità generale, salvo il disposto del titolo XII del DPR 554/199 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli atti di contabilità generale dovranno essere trasmessi alla Commissione di collaudo entro due mesi dalla ultimazione dei lavori; la Società affidataria potrà assistere alle operazioni di collaudo con i rappresentanti delle imprese che hanno eseguito le opere.
3. La nomina della Commissione di collaudo in corso d'opera e definitivo - composta fino ad un massimo di 3 (tre) persone compreso il collaudatore statico, è di competenza della Regione e per essa dell'Assessore ai L.L.P.P. che vi provvederà con proprio decreto.
4. I compensi dovuti ai collaudatori, determinati in base ai minimi di tariffa professionale vigente, essendo parte delle spese tecniche comprese nel quadro economico del progetto, verranno erogati dalla Società affidataria.

Art. 24) Gestione delle opere realizzate

1. Le opere realizzate dalla Società affidataria sulla base della presente convenzione saranno ad essa affidate in gestione nel quadro e secondo le modalità di cui alla convenzione stessa, salvo che - a giudizio della Regione - non attingano schemi idrici diversamente regolamentati e salvo eventuali trasferimenti agli ATO.
2. Nei casi in cui ricorrano le possibilità per un economico sfruttamento del potenziale idroelettrico insito nelle derivazioni da tali nuove realizzazioni, ancorché queste siano ad uso plurimo e quindi in regime

Muc
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

di condivisione con soggetti terzi, titolari degli usi diversi da quelli idropotabili, alla Società affidataria spetterà il diritto dell'utilizzazione idroelettrica, entro i limiti di producibilità corrispondenti ai suoi fabbisogni energetici. Specifici accordi tra i contitolizzatori della risorsa definiranno caso per caso i vincoli cui tali utilizzazioni idroelettriche dovranno sottostare.

Titolo V

Informazioni e controllo

Art. 25) Dati sulla gestione

1. La Società entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno dovrà relazionare all'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e al Presidente della Regione sullo stato della gestione delle infrastrutture affidate e degli interventi programmati ed effettuati.

Art. 26) Controlli e vigilanza

1. L'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sulla gestione e sull'esecuzione degli interventi programmati, dettando, ove necessario, le direttive necessarie per rispettare il Piano.
2. La vigilanza effettuata dall'Assessorato non esclude o riduce la responsabilità della Società affidataria per la gestione e per la regolare esecuzione degli interventi e quella per danni diretti o indiretti, comunque causati a terzi.

Titolo VI

Cauzione

Art. 27) Cauzione

Alce
[Signature]

[Signature]
F. P. P.
R. P. P.
[Signature]

1. La Società affidataria, a garanzia della buona esecuzione del servizio affidato con la presente convenzione, rilascerà idonea cauzione, che sarà calcolata sulla base del fabbisogno di investimenti di Sicilia Acque per i primi cinque anni di attività dedotta la quota di finanziamento pubblici già prevista nell'Accordo di Programma Quadro delle Risorse Idriche Regione Siciliana (APQ-RJ) relativamente ad infrastrutture di cui all'art. 2 della presente Convenzione e quindi per un importo totale di € 83.284.356,00 (ottantatremilioniduecentottantaquattromilatrecentocinquantasci virgola zero zero).
2. La cauzione verrà rinnovata alla scadenza e la sua entità sarà adeguata ogni cinque anni in sede di revisione del Piano, sulla base del fabbisogno degli investimenti risultante dalla revisione del Piano, detratta la quota di finanziamenti pubblici certi a quella data.
3. Il pagamento della cauzione sarà garantito da fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito in favore della Regione e di EAS. La fideiussione bancaria sarà escutibile a prima richiesta e senza possibilità per la banca di opporre alcuna eccezione, nel caso in cui la società affidataria incorresse in una delle ipotesi di risoluzione della presente convenzione, non ottemperasse ad uno degli impegni rientranti nell'Accordo di Programma Quadro delle Risorse Idriche Regione Siciliana (APQ-RJ) ed in tutti gli altri casi in cui la Società affidataria si rendesse inadempiente agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.



Quire
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

TITOLO VII

Clausole finali

Art. 28) Esone da responsabilità per caso fortuito o forza maggiore

1. Le parti non saranno considerate inadempienti alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione qualora e nella misura in cui l'adempimento delle suddette obbligazioni sia impedito o ritardato in tutto o in parte da qualsiasi evento costituente caso fortuito o forza maggiore che si verifichi successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Ai fini di cui al comma precedente, si intende per evento costituente caso fortuito o forza maggiore qualsiasi evento, circostanza o complesso di eventi e/o circostanze che impediscano o ritardino, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle parti in forza della presente convenzione, se e nella misura in cui tali eventi e/o circostanze non dipendano, direttamente o indirettamente, dalla Parte tenuta ad adempiere e non possano essere evitate dalla stessa con l'ordinaria diligenza.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono caso fortuito o forza maggiore nella misura in cui soddisfino i suddetti requisiti:
 - a) guerre, ribellioni, invasioni, conflitti armati, embargo, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio, sommosse o guerre civili, atti vandalici;
 - b) fenomeni naturali avversi (compresi fulmini, terremoti, frane ed inondazioni), incendi ed esplosioni;
 - c) rotture imprevedibili o incidenti ai macchinari tubazioni o impianti, inteventi di emergenza per comprovati motivi di sicurezza;
 - d) nuove disposizioni normative o nuove interpretazioni delle nonnative esistenti;

M. M.
P. H.

F. M.
F. M.
M. M.
L.

- e) ordini, atti e provvedimenti dell'autorità;
- f) nuovi strumenti urbanistici o modifica di quelli esistenti;
- g) interruzioni nella fornitura di energia elettrica;
- h) qualsiasi altro evento e/o circostanza analoghi a quelli precedenti.
4. In tutte le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, la Società affidataria non incorrerà in alcuna responsabilità per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, né sarà passibile di alcuna penalità e/o sanzione.

Art. 29) Risoluzione della Convenzione

1. È facoltà della Regione di pronunciare la decadenza della Società affidataria nelle seguenti ipotesi:
- cessione dell'affidamento in gestione a soggetti terzi;
 - trasferimento della gestione delle infrastrutture o degli impianti affidati ai sensi della presente convenzione a soggetti terzi;
 - stato di insolvenza della Società affidataria;
 - grave inadempimento agli obblighi imposti dalla presente convenzione, ed in particolare di quanto previsto agli artt. 6, comma 4, 9, 11, comma 3, 12, 13, 14, 20, 21, 25 e 27.
2. La pronuncia di decadenza dovrà, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione degli addebiti a mezzo lettera raccomandata A.R., con assegnazione di un termine non inferiore a giorni 30 (trenta) per controdeduzioni.
3. In caso di violazione delle norme sulla esecuzione dei lavori la Regione provvederà direttamente alla ultimazione dei lavori in questione nel modo che riterrà opportuno, avvalendosi delle opere, dei materiali approvvigionati, dei cantieri, delle macchine, delle

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

- 1
- attrezzature di cantiere e ed utensili, anche se di pertinenza di Imprese appaltatrici o di terzi.
4. All'atto della presa di possesso saranno compilati, nei confronti o in contraddittorio con gli interessati, lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e gli interventi descrittivi di tutti i materiali, macchinari, attrezzature ed impianti di cantiere di pertinenza delle ditte appaltatrici o noleggiatrici che possono utilmente essere impiegati nei lavori.
 5. Nel caso che gli interessati invitati ad intervenire non si presentino, la Regione procederà con l'assistenza dei testimoni.
 6. La presente convenzione si intende risolta qualora e nella misura in cui l'adempimento della stessa sia impedito da qualsiasi evento costituito caso fortuito o forza maggiore che si verifichi successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.
 7. Ai fini di cui al comma precedente, si intende per evento costituito caso fortuito o forza maggiore qualsiasi evento, circostanza o complesso di eventi e/o circostanze che impediscano l'adempimento della convenzione, se e nella misura in cui tali eventi e/o circostanze non dipendano, direttamente o indirettamente, dalle Parti tenute all'adempimento della convenzione.
 8. In tutte le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, le parti non incorreranno in alcuna responsabilità per mancato adempimento della presente convenzione.
 9. E' facoltà della Società affidataria di chiedere la risoluzione della presente convenzione qualora la Regione e l'EAS, completata la Diga Blufi, non la trasferiscono alla Società affidataria per lo svolgimento

J. M.

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

del collaudo con il Servizio Nazionale Dighe e per la successiva gestione.

10. È facoltà della Società affidataria di chiedere la risoluzione della presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

- stato di insolvenza della Regione e/o dell'EAS;
- grave inadempimento agli obblighi imposti dalla presente convenzione, ed in particolare di quanto previsto agli artt. 5, commi 2 e 3, 6, comma 3, e 7.

Art. 30) Revoca dell'affidamento in gestione

1. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico, l'affidamento in gestione previa determinazione del valore delle prestazioni residue sulla base di un verbale di consistenza redatto in contraddittorio tra le Parti.

1-bis In tale ipotesi, per le opere e impianti di cui all'art. 11, comma 1, sarà a carico del soggetto subentrante il rimborso alla Società uscente dell'importo del valore residuale netto degli investimenti non ammortizzati alla fine della gestione.

2. Spetterà, inoltre, alla Società affidataria un indennizzo determinato - in applicazione analogica della normativa in materia di LL.PP. - in misura pari al 10% (dieci per cento) del non eseguito.

Art. 31) Cambio del controllo della Società affidataria o del Partner strategico.

1. Nel caso in cui, nel periodo di vigenza della presente convenzione, si verifichi un cambio del controllo del Partner Strategico, o comunque, un cambiamento della compagine azionaria del Partner Strategico, quest'ultimo ne dovrà dare immediatamente comunicazione alla Regione, la quale



June
[Signature]



[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

verificherà la permanenza della capacità di SICILIACQUE di adempiere alle obbligazioni previste nella presente convenzione e di attuare il Piano, potendo revocare l'affidamento in gestione a SICILIACQUE. In tal caso si applica l'art. 31 della convenzione.

2. Ai fini dell'applicazione di questo articolo per controllo si intende il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), del codice civile.

Art. 32) Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione non sospende l'obbligo della Società affidataria di proseguire nella gestione del servizio e sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati uno ciascuno dalle Parti ed il terzo in accordo o, in difetto, dal Presidente della Corte d'Appello di Palermo. Il Collegio arbitrale avrà sede in Palermo e giudicherà secondo diritto.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, ciascuna parte comunicherà alle altre i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.
3. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invio della prima comunicazione dalla parte più diligente, i rappresentanti delle parti appositamente nominati si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre bonariamente la controversia.
4. Ove nonostante tale tentativo le parti non riescano a risolvere la controversia entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio della composizione



amichevole, la stessa sarà deferita al collegio arbitrale di cui primo comma.

5. La presente clausola compromissoria è immediatamente operativa, non suscettibile di declaratoria, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di Procedura Civile e, per quanto possa occorrere, viene approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Art. 33) Spese contrattuali

1. Le spese tutte relative alla stipula della presente convenzione saranno a totale carico della Società affidataria.

Art. 34) Elenco allegati

Sono allegati alla presente Convenzione e ne formano parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- a) dall'art. 23 della Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10;
- b) dall'art. 37 della Legge Regionale 26 marzo 2002, n. 2
- c) dal Decreto Presidente Regione Siciliana del 2 aprile 2002;
- d) dal Verbale di consegna, con allegato stato di consistenza provvisorio delle opere da affidare in gestione, così come redatto dall'EAS e sottoscritto dalla Società (confronta allegato Clausola aggiuntiva);
- e) dai principi di cui alla L. n. 36 del 5 gennaio 1994.
- f) lettera Assessorato reg/le LL.PP. prot n. 546/Gab. Dell'8.4.2004;
- g) Lettera ENEL spa prot. EH/ Ris. 17 dell'8.4.2004 e allegato;
- h) nota assessoriale LL.PP. prot. N. 552 /Gab del 14.4.2004;
- i) nota del Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia prot. N. 5714 del 8.4.2004;

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

l) Verbale trattativa migliorativa del 18.6.2003;

m) nota dell'Assessore reg.le LL.PP. del 24.09.2003;

n) offerta economica (piano);


o) clausola aggiuntiva.

I comparenti mi dispensano dal dare loro lettura degli allegati.


La presente Convenzione consta di n. 40 pagine di cui 39 per intero e
quanto nella presente.


Letto, confermato e sottoscritto:

Prof. Ignazio Melisenda Giambertoni n.q. 

On. Guglielmo Scammacca della Bruca n.q. 

Dott. Rodolfo Casarubba n.q. 

Ing. Maurizio del Re n.q. 

Ing. Fabrizio Allegra n.q. 

Dott. Renato Iodice n.q. 

Rag. Fortunato Patti Ufficiale rogante 

ALLEGATO "A"
AL N. F.R. 68/2003 DI REP.

ATLANTE - CERAS
INNOV NOTARILE ASSOCIATI

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MOD. VIRTUALE
Autorizzazione
Ufficio delle Entrate
Roma 1
n. 200479/2000 del 27/11/02

(02353-03)
Repertorio N.10582 Raccolta N.5448
PROCURA SPECIALE - REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatre, il giorno diciotto del mese di dicembre
(18 dicembre 2003)

in Roma, viale Regina Margherita n.137; avanti a me dr.
Matilde ATLANTE Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile
di Roma; E' PRESENTE

il dott. Paolo Scaroni nato a Vicenza il 28 novembre 1946,
domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, nella sua
qualità di Amministratore Delegato dell'"ENEL S.p.A.", con
sede in Roma, Viale Regina Margherita 137, capitale sociale
euro 6.063.075.189 interamente versato, codice fiscale e
numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma
00811720580 REA n.756032, partita IVA 00934061003,
avvalendosi dei poteri a lui conferiti dallo Statuto sociale
e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell'ENEL in data 24 maggio 2002.

Della identità personale di esso comparente, che dichiara
di rinunciare all'assistenza dei testi, sono io Notaio certo.
Quindi, detto comparente conferisce procura speciale al Dott.
Renato Iodice nato a Torino il 14 febbraio 1942, in qualità
di Presidente della società Enel Hydro S.p.A. del Gruppo
Enel, affinché lo stesso, in proprio e in nome e per conto di
Enel S.p.A., possa compiere ogni atto necessario o utile ai
fini dell'esecuzione della gara di cui al Decreto
Presidenziale del Presidente della Regione Siciliana in data
2 aprile 2002, pubblicato sulla G.U. della Regione Siciliana
n.16 del 5 aprile 2002 - parte prima - (recante "Disposizioni
per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani in
società per azioni") per l'individuazione del socio privato
della costituenda Società mista per la gestione delle
attività relative ai servizi e/o alle opere idriche di
captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di
interesse regionale ed in particolare delle infrastrutture
facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente di cui
al Decreto dell'Assessore alla Presidenza della Regione
Siciliana n.133/IV DR4 del 3 settembre 1994, nonché per la
gestione degli impianti di dissalazione di cui sono titolari
o gestori la Regione Siciliana e/o l'Ente Acquedotti
Siciliani, nonché la realizzazione e/o la gestione delle
attività relative ai servizi e/o alle opere idriche di
razionalizzazione e/o integrazione e/o riconversione, ivi
compresi l'esecuzione e il completamento di invasi, di
adduttori e/o di ogni altra opera afferente il settore delle
acque ed a dare esecuzione a tutto quanto contenuto nel
contratto sottoscritto dal dott. Recco Failla in data 24 09
2003 in forza di procura già rilasciata in data 2 ottobre
2002 in atti dal Notaio Paolo Silvestro.

Per tale scopo il sunnominato nuovo procuratore viene

Med.
F.R.
PI
Renato Iodice
Paolo Scaroni

P.le di Porta Pia, 1
00198 Roma
Tel. 44250157 Fax 442:

Io Notaio Matilde ATLANTE di Roma, certifico che la presente
copia è conforme all'originale firmato a norma di legge, in
corso di registrazione.
Consta di 3 pagine scritte su foglio da 4 pagine.
Roma li, 19 dicembre 2003




Certifico io sottoscritto dottor Franco Salerno Cardillo,
notaio in Palermo, la presente fotocopia conforme all'alle-
gato "A" all'atto ai miei rogiti del 22 dicembre 2003 n.
7866/3020 di repertorio, registrato presso l'Ufficio del Re-
gistro Palermo 2 il 02 gennaio 2004 al n. 7.
Palermo, il venti aprile due mila quattro



Franco Salerno Cardillo

franco salerno


REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
ATTO INTEGRATIVO

(qui di seguito: <<Atto>>)

L'anno duemilacinque, il giorno due del mese di febbraio.

In Palermo, Via Leonardo da Vinci n. 161, presso i locali dell'Assessorato regionale Lavori Pubblici.

Innanzitutto me Rag. Fortunato Patti, Dirigente Amministrativo in servizio presso il Dipartimento Regionale Lavori Pubblici, designato Ufficiale Rogante della stipula degli appalti dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici con DCD n. 2423/SD del 04 dicembre 2001.

Senza assistenza di testimoni per avervi i comparenti infrascritti con il mio consenso concordemente rinunziato.

Tra

- la Regione Siciliana (qui di seguito «Regione»), rappresentata ai fini del presente atto, il cui schema è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 12 dicembre 2004, dall'Ing. Mario Parlavecchio, nato a Palermo il 09 gennaio 1957, nella qualità di Assessore Regionale pro-tempore ai Lavori Pubblici e dal dott. Rodolfo Casarubea, nato a Palermo il 01 febbraio 1941, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento dei Lavori Pubblici dell'Assessorato LL.PP. della Regione Siciliana, i quali intervengono ciascuno nell'ambito delle proprie competenze;
- l'Ente Acquedotti Siciliani (qui di seguito «EAS»), con sede in Palermo via del Duca 23, codice fiscale 00112200829, in persona del Dott. Marcello Massinelli, nato a Ribera il 22 giugno 1971, nella qualità di Commissario Liquidatore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 237/servizio 1° / S.G. del 20 settembre 2004;
- da una parte e,
- Siciliacque S.p.A. (qui di seguito: «Affidatario»), con sede legale in Palermo Via del Duca 23, capitale sociale di euro 400.000,00 i.v., codice fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo n. 05216080829 - iscritta al n. 242214 del REA, in persona del Ing. Maurizio Del Re, nato a l'Aquila il 02 marzo 1954, nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante autorizzato alla stipula del presente giusta delibera C.d.A. n. 14 del 14 settembre 2004, che si allega alla lettera "G";
- Enel S.p.A. (qui di seguito: <<Enel>>), con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 137, capitale sociale di euro 6.063.075.189,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00811720580 - iscritta al n. 756032 del REA, in persona del Dott. Renato Iodice, nato a Torino il 14 febbraio 1942, che interviene al presente atto giusta procura conferitagli con atto notaio Matilde Atlanta di Roma del 18/12/2003 n. 10582/5448 di repertorio che si allega alla lettera "H", quale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and signatures]

mandataria del Raggruppamento (come di seguito definito) costituito da Compagnie Generales des Eaux s.c.a., SIBA S.p.A., EMIT S.p.A., Acqua S.p.A., Amitec Spain S.A. (ex Flowtite Iberica S.A.) e Protezione e Territorio S.r.l.;

- Idrosicilia S.p.a. (qui di seguito: « Società Designata »), con sede in Via Terrasanta, 31 Palermo, capitale sociale di euro 22.520.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo n. 05256370825 - Iscritta al n. 244447 del REA, in persona del legale rappresentante pro-tempore Ing. Fabrizio Allegra, nato a Catania il 01 gennaio 1963, autorizzato alla stipula del presente giusta delibera C.d.A. del 03 agosto 2004 che si allega alla lettera "I", in quanto Terzo Nominato ai sensi dell'art. 3.4, del Regolamento di Gara (come di seguito definito);

dall'altra parte.

Premesse:

A. La Legge Regionale del 27.04.1999, n. 10 (qui di seguito: «Legge Regionale N° 10/99»») all'art. 23 ha previsto l'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'EAS in società per azioni. La Legge Regionale del 26.03.2002, n. 2 (qui di seguito: «Legge Regionale N° 2/02»») all'art. 37 ha previsto, altresì, che la trasformazione dell'EAS in società per azioni potesse avvenire anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte dell'attività già svolte dall'EAS. In base all'art. 23, comma 2-bis della Legge Regionale N° 10/99 sono fatte salve "la attribuzioni dell'EAS anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o adduzione in scala sovrambito".

B. Con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione in data 20.09.2002 e inviato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 09.09.2002, l'EAS e la Regione hanno indetto una gara (qui di seguito: «Gara») per la selezione di un socio privato che sottoscrivesse il 75% del capitale sociale della società Siciliacque S.p.A. che dovrà realizzare e/o gestire determinati schemi acquedottistici della Sicilia in scala sovrambito ed il relativo Servizio di Fornitura di Acqua all'ingrosso (come di seguito definito).

C. Il raggruppamento di imprese costituito da Enel S.p.A., in qualità di mandataria, Compagnie Generales des Eaux s.c.a., SIBA S.p.A., EMIT S.p.A., Acqua S.p.A., Flowtite Iberica S.A. e Protezione e Territorio s.r.l. (qui di seguito congiuntamente: «Raggruppamento») ha presentato un'offerta per la partecipazione alla Gara sopra descritta ed è risultato aggiudicatario della stessa con determinazione assunta e comunicata congiuntamente da Regione ed EAS al Raggruppamento in data 2 Luglio 2003, dopo trattativa migliorativa fra il Raggruppamento, Regione ed EAS come da verbale del 18 Giugno 2003 (qui di seguito: «Verbale di Trattativa Migliorativa»).

D. Ai sensi dell'art. 6 del Verbale di Trattativa Migliorativa, che costituisce parte integrante della Convenzione Base (come di seguito definita), la Regione si è impegnata "a garantire la disponibilità dei fondi pubblici (in via preferenziale nell'ambito dell'APQ e/o comunque attraverso altre forme di finanziamento, come ad es. la Legge Obiettivo) necessari all'integrale copertura, per ciascun intervento APQ, della differenza tra i costi di investimento indicati in sede di gara e recepiti in fase di offerta e quelli effettivi così come risultanti dalle progettazioni esecutive, anche emendate da Siciliacque".

- E. In data 22 dicembre 2003 il Raggruppamento ha costituito la Società Designata, interamente controllata dai Soggetti del Raggruppamento per nominarla e designarla ai sensi dell'art. 3.3.lett.(c) del Regolamento di Gara (come di seguito definito), in loro vece, quale Partner Strategico ai sensi e per gli effetti di cui ai Patti Parasociali (come di seguito definiti), al Contratto di Sottoscrizione (come di seguito definito).
- F. In data 24.09.2003 è stato concluso il contratto (qui di seguito: «Contratto di Sottoscrizione») avente ad oggetto la sottoscrizione, da parte della Società Designata, del 75% del capitale sociale di Siciliacque S.p.A. nonché i Patti Parasociali previsti nel detto bando di Gara (qui di seguito: «Patti Parasociali»). Sia il Contratto di Sottoscrizione sia i Patti Parasociali sono stati stipulati nei testi definitivi predisposti dalla Regione e dall'EAS sulla base delle osservazioni prevenute dai partecipanti alla Gara, ai sensi degli artt. 7.5 e 7.6 del Regolamento di Gara (come di seguito definito).
- G. Fra le parti di questo Atto, come sopra descritte e rappresentate, in data 20.04.2004 è stata firmata la convenzione, secondo il testo allegato al bando di gara (qui di seguito: «Convenzione Base»), la quale contiene gli elementi disciplinari concernenti la realizzazione e/o gestione degli schemi acquedottistici in scala sovrarambito ed il relativo Servizio di Fornitura di Acqua all'Ingresso (come di seguito definito) ed alla quale è allegato il piano economico e finanziario presentato dal Raggruppamento in sede di Gara (qui di seguito: «Piano»), quale parte integrante e sostanziale della propria offerta poi risultata aggiudicataria.
- H. Il Piano espressamente prevede che *la struttura finanziaria ipotizzata per lo sviluppo degli investimenti del Progetto è di tipo Project Finance non recourse.*
- I. L'art. 8.01 del Contratto di Sottoscrizione, così come predisposto sulla base delle osservazioni dei partecipanti alla Gara motivatamente recepite dalla Regione e dall'EAS, prevede: *«Piano. La Regione, EAS e il Partner Strategico si Impegnano – ciascuno per quanto di propria competenza e, per quanto possa occorrere, anche promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c. – ad adempiere a tutto quanto previsto nello schema di Convenzione e a realizzare il Piano allegato alla Convenzione, restando peraltro inteso che:*
- (a) *gli investimenti previsti dal Piano dovranno essere finanziati per quanto possibile senza ricorrere ad aumenti del capitale della Società a titolo oneroso e, quindi, per quanto possibile attraverso risorse finanziarie che Siciliacque dovrà autonomamente reperire (a titolo meramente esemplificativo: mediante strumenti di finanza di progetto c.d. no recourse, etc.), fermo restando quanto previsto alla successiva lett. (d) del presente comma di questo articolo;*
- (b) *nel caso in cui non fosse possibile finanziare gli investimenti previsti nel Piano secondo le modalità indicate alla precedente lettera (a), il Partner Strategico, la Regione ed EAS dovranno valutare, d'intesa tra di essi, se e con quali modalità effettuare tali investimenti;*

(c) il Piano potrà essere rivisto e/o modificato secondo i termini e le modalità previste nella Convenzione;

(d) il Partner Strategico manterrà indenne la Regione ed EAS da qualsiasi responsabilità imputabile direttamente al Partner Strategico e/o direttamente imputabile ai Consiglieri di Amministrazione designati dal Partner Strategico, derivante dal mancato, parziale o tardivo adempimento delle obbligazioni a carico di Siciliacque contenute nella Convenzione, o derivante dalla mancata, parziale o tardiva attuazione di quanto previsto nel Piano, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 9, comma 2, della Convenzione*.

J. Al fine di dare attuazione a quanto previsto nella Convenzione Base e nel Piano a questa allegato, nonché al citato art. 8.01 lett.(a) del Contratto di Sottoscrizione, il Raggruppamento ha, con procedure trasparenti e concorrenziali, selettivamente individuato alcuni Istituti finanziari che potrebbero essere disposti a fornire, con lo strumento della finanza di progetto su base *non recourse*, le risorse per il finanziamento degli investimenti che dovranno essere effettuati da Siciliacque, secondo quanto previsto nella Convenzione Base e nel Piano.

K. L'Affidatario ha successivamente fatto proprie le procedure selettive già esperite dal Raggruppamento, in quanto rispettose dei richiesti criteri di trasparenza e concorrenzialità, subentrando al Raggruppamento stesso nella trattativa con alcuni Istituti finanziari, come da delibera del Consiglio di Amministrazione di Siciliacque del 25.05.04

L. A seguito della conferma dell'Affidatario di fare ricorso alla finanza di progetto su base *non recourse*, così come previsto dal Piano e dall'art. 8.01, lett. (a) del Contratto di Sottoscrizione, nonché come condiviso dalla stessa Regione nella lettera inviata alla Società Designata in data 8 aprile 2004 (prot. 546/Gab) e confermato nella successiva lettera inviata dalla Regione in data 14 aprile 2004 (prot. 552/Gab), occorre ora determinare gli elementi disciplinari accessori alla Convenzione Base, al Contratto di Sottoscrizione ed ai Patti Parasociali, che si rendono necessari al fine di consentire il reperimento delle risorse economiche per gli investimenti da effettuarsi da Siciliacque, in finanza di progetto su base *non recourse*, compatibilmente con gli impegni già assunti dall'Affidatario, dalla Società Designata e da Enel nella sua qualità di Capo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 3.2 del Regolamento di Gara, mediante la sottoscrizione degli atti e dei contratti sopra menzionati e nella misura in cui ciò non sia altrimenti disciplinato nella Convenzione Base.

M. La determinazione dei sopradetti elementi disciplinari accessori è necessaria anche per dare attuazione all'art. 7.7 del Regolamento di Gara (come di seguito definito), il quale prevede che, durante lo svolgimento della Gara, la Convenzione Base non sia modificabile in alcun modo, ma che successivamente sia necessario procedere al "recepimento degli elementi tecnici ed economici indicati nel Piano e nella relazione di offerta tecnica del Partner Strategico selezionato all'esito della Gara".

Inoltre, nel frattempo, la Regione ha emanato la legge n. 9 del 31 maggio 2004 (di seguito la "Legge Regionale N° 9/04") con cui ha disposto che con effetto dal 1 settembre 2004 l'EAS sia posto in liquidazione.

[Handwritten initials and signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

- O. La Legge Regionale N° 9/04 prevede altresì che alla data della sua entrata in vigore siano trasferite alla Regione tutte le partecipazioni detenute dall'EAS in società per azioni.
- P. In attuazione della Legge Regionale N° 9/04 la partecipazione di EAS in Siciliacque è stata trasferita alla Regione in data 21.06.2004, con iscrizione a libro soci in data 22.06.04.
- Q. La Regione ha altresì emanato la Legge n° 15 del 05 novembre 2004 (di seguito, la "Legge Regionale N° 15/04") con cui ha disposto la messa a disposizione delle risorse per la liquidazione dell'EAS e la garanzia della Regione per le obbligazioni di EAS quale acquirente di acqua all'ingrosso per le utenze servite da EAS per il periodo dal 1 settembre 2004 alla data di subentro dei gestori dei relativi ATO.
- R. In ragione dei sopravvenuti provvedimenti legislativi e delle mutate circostanze, come sopra esposto, è, pertanto, necessario adeguare il testo della Convenzione Base, specificando quanto ivi generalmente previsto all'art. 3-bis, ed anche tenuto conto del fatto che la Regione non abbia individuato alcun altro ente che subentri nei rapporti facenti capo ad EAS e che la stessa Regione sia divenuta titolare della partecipazione di EAS in Siciliacque.
- S. L'art. 6 della Convenzione Base prevede che all'atto della stipula della stessa vengano prese in consegna dall'Affidatario le opere, gli impianti e le canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidato. Qual è conseguenza della natura complessa della procedura per l'immissione in possesso delle Opere Esistenti (come di seguito definite) nonché del distacco del relativo personale, in ottemperanza al disposto dell'allegato "O" della Convenzione Base, in data 1 luglio 2004, la Regione, l'EAS e l'Affidatario hanno sottoscritto un "accordo applicativo per la consegna degli impianti" (di seguito: <<Accordo Applicativo>>) che viene allegato al presente atto (Allegato B), per formare parte integrante e sostanziale.
- T. Il presente Atto contiene, pertanto, gli elementi disciplinari accessori del rapporto tra le parti al presente Atto (come di seguito definite), così come concordati tra le stesse, la cui determinazione si è resa necessaria al fine di:
- (i) dare attuazione al citato art. 7.7 del Regolamento di Gara, in modo da recepire definitivamente gli elementi tecnici ed economici indicati nel Piano allegato alla Convenzione Base e, dunque, al fine di consentire l'efficiente reperimento in finanza di progetto su base *non recourse* delle risorse economiche per gli investimenti da effettuarsi dall'Affidatario e previsti nella Convenzione Base e nello stesso Piano;
 - (ii) tenere conto delle sopravvenute Leggi Regionali N°9/04 e N°15/04, aventi rispettivamente ad oggetto la messa in liquidazione dell'EAS, la messa a disposizione delle risorse per tale liquidazione e la garanzia della Regione per le obbligazioni dell'EAS quale acquirente dell'acqua dall'Affidatario, nonché del trasferimento alla Regione della partecipazione in Siciliacque di EAS;
 - (iii) recepire gli intervenuti accordi operativi del 1 luglio 2004 tra la Regione, EAS e l'Affidatario relativi all'immissione in possesso ed alla presa in consegna degli impianti che dovranno essere gestiti dall'Affidatario, al fine di consentire il pronto avvio delle attività di gestione.

Quanto sopra premesso, tra le Parti al presente Atto (come di seguito definite) si conviene

1. Premesse - Definizioni

1.1 Le Premesse sono, per patto, parte integrante e sostanziale del presente Atto.

1.2 In aggiunta alle definizioni indicate tra parentesi nelle Premesse a questo Atto o in altri articoli dello stesso, nonché a quelle contenute nella Convenzione Base (che avranno qui di seguito il medesimo significato ivi attribuito), le seguenti definizioni avranno in questo Atto il significato qui di seguito ad esse rispettivamente attribuito a fianco di ciascuna di esse:

- «Affidamento» L'affidamento delle attività e delle opere indicate all'art. 2.1, della Convenzione Base.
- «Banche» Le banche e gli istituti finanziari che effettueranno il Finanziamento.
- «Cause del Deterioramento» Le circostanze così definite nell'Allegato A al presente Atto.
- «Contratti EAS» Tutti i contratti di cui EAS è attualmente o possa essere in prosieguo parte e nei quali è previsto il subentro dell'Affidatario nella posizione di EAS stessa.
- «Contribuzioni Pubbliche» Ciascuno degli interventi finanziari pubblici a fondo perduto e comunque quelli descritti all'art. 16 della Convenzione Base, nonché ogni altro intervento pubblico del tipo descritto nella premessa "D".
- «Convenzione» La Convenzione Base, ivi compreso il Piano ad essa allegato, e come completata dal Verbale di Trattativa Migliorativa, dall'Accordo Applicativo e dal presente Atto.
- «Equilibrio Economico» L'equilibrio economico e finanziario dell'Affidatario relativamente all'Affidamento, di cui all'art. 13.5 della Convenzione Base rilevato nei modi previsti all'art. 6 e Allegato A del presente Atto, così come previsto nel Piano o, successivamente, quale risultante dopo il raggiungimento del Riequilibrio Economico.
- «Finanziamento» Il finanziamento che sarà concesso dalle Banche per la esecuzione delle Opere Previste ed in genere per quanto possa occorrere all'Affidatario per l'esecuzione della Convenzione.

<<Legge N° 109/94>>

La legge 11 febbraio 1994, n. 109, come successivamente modificata e integrata.

«Modifica Rilevante»

Ai sensi dell' Art. 6 del presente Atto corrisponde al superamento del parametro della Soglia così come riportato all'Allegato A.

«Opere Realizzate»

(i) Tutte le Opere Previste delle quali sia stata avviata la costruzione, per la parte effettivamente realizzata; nonché

(ii) tutte le opere di manutenzione straordinaria per la parte effettivamente eseguita fino al momento considerato,

In entrambi i casi (i) e (ii), indipendentemente dallo stato di completamento.

«Opere Previste»

Le opere sommariamente descritte ai punti (d) ed (e) dell'art. 2 della Convenzione Base, meglio identificate nel Piano.

«Opere Esistenti»

Le opere sommariamente descritte ai punti da (a) a (c) dell'art. 2 della Convenzione Base, che formeranno oggetto di idonei verbali di consegna, secondo quanto previsto nell'Accordo Applicativo.

«Opere»

Sia le Opere Esistenti sia le Opere Realizzate.

<<Parti>>

Ai fini del presente Atto ed ove non diversamente previsto dallo stesso, sono parti del presente Atto, da un lato, collettivamente la Regione ed EAS e, dall'altro lato, collettivamente l'Affidatario, la Società Designata ed Enel quale Capo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 3.2 del Regolamento di Gara, così come individuate in epigrafe al presente Atto.

«Procedura di Riequilibrio»

La procedura per ristabilire l'Equilibrio Economico, prevista all'Art. 6 del presente Atto.

«Regolamento di Gara »

Il Regolamento della Gara per l'acquisto del 75% del capitale sociale di Sicilacqua.

«Riequilibrio Economico

La ricostituzione dell'Equilibrio Economico a seguito dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 6 del presente Atto e in attuazione di quanto previsto all'art. 13.5 della Convenzione Base.

«Servizi di Fornitura di Acqua all'Ingresso»

I servizi di fornitura di acqua all'ingrosso, così come definiti nella premessa della Convenzione Base e meglio descritti all'art. 2 della stessa.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials/signature

1.3 I riferimenti ad articoli ed ad allegati, quando non diversamente indicati, s'intenderanno fatti ad articoli ed allegati del presente Atto.

2. Parti - Successione

2.1. La Società Designata, ai sensi dell'art. 3.4 del Regolamento di Gara e fermo restando quanto previsto dagli artt. 2.05, 2.06 e 8.01.(d) del Contratto di Sottoscrizione, nonché degli artt. 12.02 e 12.03 dei Patti Parasociali, firma il presente Atto per confermare la propria adesione alla Convenzione ed ai Patti Parasociali e per svolgere il ruolo in essi riservato al Partner Strategico, con pienezza di diritti e obblighi, nessuno escluso.

2.2. Ai sensi dell'art. 3-bis della Convenzione Base, per effetto della messa in liquidazione dell'EAS disposta dalla Legge Regionale 9/04, con effetto dal 1 settembre 2004, la Regione garantirà il rispetto della Convenzione da parte di EAS, ivi compresi gli obblighi di EAS di cui all'Accordo Applicativo. In forza dell'art. 23 comma 2 della Legge Regionale N°15/04, la Regione garantirà altresì gli obblighi di pagamento di EAS quale acquirente di acqua all'Ingresso dall'Affidatario, per il periodo dal 1 settembre 2004 alla data di subentro dei gestori dei relativi ATO ed a tal fine, ove così necessario o utile nell'ambito della previsione di tale legge, la Regione firmerà il relativo contratto previsto all'art. 4.1, quale garante in virtù della legge stessa.

2.3. Fermo restando quanto previsto all'art. 8 dei Patti Parasociali, a seguito del trasferimento alla Regione della partecipazione in Siciliacque detenuta da EAS, così come previsto dalla Legge Regionale N° 9/04, resta chiarito e convenuto che tutti i diritti e gli obblighi di EAS contenuti nei Patti Parasociali sono trasferiti alla Regione con effetto dalla data del 22.06.2004.

3. Obblighi dell'Affidatario in relazione alla presa in consegna delle Opere Esistenti ed alla relativa gestione

3.1 L'Affidatario risponderà della custodia, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e del corretto esercizio delle Opere Esistenti, dal momento in cui esse verranno ad esso progressivamente consegnate in conformità alla disciplina di immissione in possesso prevista dall'Accordo Applicativo.

3.2 Ai fini di quanto previsto all'art. 9.1 della Convenzione Base, l'Affidatario risponderà unicamente delle prestazioni previste all'art. 2.1. i) della Convenzione Base che sono di mezzi e non di risultato.

4. Obblighi della Regione e di EAS in relazione alla presa in consegna delle Opere Esistenti ed alla relativa gestione

4.1. La Regione, nei termini ed in attuazione di quanto previsto all'art. 7.5 della Convenzione Base e fermo restando quanto previsto all'Allegato <> dell'Accordo Applicativo, si obbliga a fare in modo che EAS stipuli con l'Affidatario la convenzione per la Fornitura dell'Acqua all'Ingresso, con riferimento alle utenze servite da EAS, in conformità al testo dello schema tipo qui allegato sub «D» entro e non oltre il 28 febbraio 2005

4.2. La Regione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 10.1 e 10.2 della Convenzione Base, dovrà per quanto in suo potere agevolare, anche mediante gli strumenti

amministrativi che rientrano nelle proprie competenze specifiche, l'attività dell'Affidatario ai sensi della Convenzione e, fra l'altro ed in via meramente esemplificativa, farà quanto è in proprio potere per:

- (a) promuovere le Conferenze di Servizi o altrimenti assicurare il pronto rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione delle Opere Previste e all'esercizio, la gestione e la manutenzione delle Opere Previste e delle Opere Esistenti;
- (b) ottenere la volturazione, a favore dell'Affidatario, delle concessioni di derivazione ed il subentro nei contratti di acquisto di acqua esistenti in capo ad EAS nonché, fermo restando che l'acquisto di acqua proveniente da impianti di dissalazione è disciplinato dall'art. 68 della Legge Regionale del 16 aprile 2003 n. 4, a favorire l'adozione da parte dei terzi interessati degli schemi contrattuali «tipo» di fornitura di acqua all'Affidatario, che verranno concordati fra la Regione e l'Affidatario, sulla base dei principi identificati nell'Allegato «C», fermo restando quanto previsto all'art. 5 della Convenzione Base;
- (c) fermo restando quanto previsto agli artt. 7.3. e 7.4. della Convenzione Base, fare sì che tutti gli acquirenti di acqua all'ingrosso presenti e futuri, ivi comprese le utenze rispetto alle quali l'Affidatario deve subentrare ad EAS ai sensi dell'art. 7.1. della Convenzione Base, concludano con l'Affidatario, in qualità di acquirenti, accordi per la Fornitura di Acqua all'ingrosso aderendo ai principi previsti nello schema «tipo» il cui testo è qui allegato sotto la lettera «D»;

4.3. Resta inteso che, ova non possa essere oggetto di Riequilibrio Economico ai sensi dell'art.6 del presente atto, la Regione ristorerà il pregiudizio effettivamente subito dall'Affidatario in relazione al mancato adempimento delle obbligazioni di mezzi previste ai precedenti artt. 4.1. e 4.2..

4.4 La Regione ed EAS faranno sì che tutto quanto previsto dal precedente art. 4.2 venga attuato progressivamente e, per quanto possibile, di pari passo con il subentro dell'Affidatario nei contratti di fornitura con gli acquirenti di acqua all'ingrosso ai sensi dell'art. 7.1 della Convenzione Base, restando altresì inteso che la gestione dei contratti di fornitura per conto dell'EAS prevista all'art. 7.2 della Convenzione Base, deve intendersi fino all'avvenuto perfezionamento del subentro dell'Affidatario, nei detti contratti, mentre da tale data la gestione del relativo contratto sarà fatta dall'Affidatario *jure proprio*.

4.5 Fermo restando quanto previsto nella procedura di consegna di cui all'Accordo Applicativo, le Parti chiariscono che la clausola "visto e piaciuto" di cui all'art. 2.3 della Convenzione Base:

- (a) deve intendersi esclusivamente riferita alle Opere Esistenti con esclusione però di quelle il cui trasferimento è ancora in corso di perfezionamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; e
- (b) preclude all'Affidatario il diritto di risolvere la Convenzione per fatto della Regione o dell'EAS in dipendenza della eventuale scoperta di vizi occulti, restando tuttavia inteso e convenuto che le opere ed i costi che si rendessero necessari per porvi rimedio saranno tenute in considerazione ai fini dell'art. 6 del presente Atto.

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten initials and marks

5 Opere Previste

- 5.1 Nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto agli artt. 16, 16bis e 17 della Convenzione Base, le Parti s'impegnano alla stretta cooperazione ai fini della identificazione delle priorità di esecuzione delle varie Opere Previste e o delle manutenzioni straordinarie delle Opere Esistenti, da attuarsi sulla base della maggior efficienza economica dell'investimento rispetto ai Servizi di Fornitura di Acqua all'ingrosso da rendere.
- 5.2 La Regione provvederà a quanto di propria competenza per far sì che ogni e qualunque permesso, autorizzazione o atto (compresi eventuali atti di esproprio e o le occorrenti valutazioni di impatto ambientale) che fossero necessari per ciascuna Opera Prevista siano emessi nel più breve tempo possibile, fermi restando gli obblighi dell'Affidatario di provvedere a quanto necessario per l'ottenimento degli stessi a norma dell'art. 9.1 della Convenzione Base.
- 5.3 Fra le Parti si conviene che, in ordine alle condizioni economiche e tecniche da introdurre nei contratti per la realizzazione delle Opere Previste e delle relative forniture, l'Affidatario, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione Base, sarà l'unico responsabile per la determinazione dei termini economici, comprese le modalità di pagamento, nei contratti con i soggetti incaricati delle singole realizzazioni e o forniture e nei relativi eventuali bandi di gara o similari inviti a formulare offerte, fermo restando quanto previsto dagli artt. 22 e 26 della Convenzione Base..
- 5.4 Resta inteso che, in relazione all'avvenuto subentro della Società Designata al Raggruppamento, l'art.7 della Convenzione Base deve intendersi nel senso che le Opere Previste e i servizi da erogare da parte dell'Affidatario si intendono dal medesimo realizzate e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dall'Affidatario alla Società Designata, o ai suoi soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
- 5.5 I termini, modalità, tempi e le condizioni per l'erogazione delle Contribuzioni Pubbliche dovranno essere riflessi nel programma da definirsi sulla base di quanto previsto all'art. 5.1 del presente Atto.
- 5.6 In caso di mancata disponibilità delle Contribuzioni Pubbliche, o di revoca delle stesse, in tutto o in parte, verrà meno ogni obbligo dell'Affidatario alla realizzazione dell'opera cui il contributo si riferiva e/o al completamento della stessa, fermo restando che tale circostanza sarà tenuta in considerazione ai fini del calcolo del mutamento dell'Equilibrio Economico di cui all'art. 13.5 della Convenzione Base e di cui all'art. 6 del presente Atto, anche in caso di realizzazione o completamento di detta opera da parte dell'Affidatario. In ogni caso resta inteso che per dar corso alla realizzazione di opere per le quali siano venuti meno le Contribuzioni Pubbliche sarà necessario l'accordo delle Parti.

Riequilibrio economico finanziario

1. Con riferimento all'articolo 13.5 della Convenzione Base e in armonia in quanto compatibile al disposto dell'articolo 19.2 bis della Legge N° 109/1994, nel testo coordinato con la Legge regionale del 02 agosto 2002, n. 7, come successivamente

modificata e integrata, le Parti convengono la seguente procedura e le seguenti precisazioni per il conseguimento del Riequilibrio Economico, fermo restando quanto previsto in detto articolo 13.

- 6.2. Fermo restando che gli eventi modificativi dell'Equilibrio Economico non possono in ogni caso essere eventi che siano conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali dell'Affidatario, le Parti hanno identificato per patto le Modifiche Rilevanti quali eventi modificativi dell' Equilibrio Economico, ma ciò non precluderà il diritto dell'Affidatario di avvalersi di altri eventuali casi di disequilibrio Economico Finanziario, ove ne ricorrano i presupposti così come previsto per legge o come previsto in base al presente articolo 6.2.
- 6.3. Qualora (i) la Regione o una qualsiasi altra competente autorità amministrativa e/o legislativa, nazionale e/o locale adottino una legge od altro provvedimento, amministrativo, legislativo o regolamentare, non avente portata generale o di settore, ma specifica per l'Affidatario che imponga miglioramenti per l'esercizio delle attività previste nella Convenzione (con esclusione delle modifiche di tariffa) che determinino una modifica migliorativa dell'equilibrio economico o, (ii) cessino le cause che avevano dato luogo a una Modifica Rilevante e ne consegua, in entrambi i casi, una modifica migliorativa dell'Equilibrio Economico stesso (di seguito: <<Cause di Miglioramento>>), la Regione avrà la facoltà, limitatamente a tali miglioramenti, di iniziare la Procedura di Riequilibrio per tener conto delle Variazioni Positive, secondo quanto previsto al successivo art. 6.6. ed all'Allegato <<A>> al presente Atto.
- 6.4. Qualora si verifichi una Modifica Rilevante, l'Affidatario avrà la facoltà di iniziare la Procedura di Riequilibrio secondo quanto previsto al successivo art. 6.6. ed all'Allegato <<A>> al presente Atto.
- 6.5. In ogni caso la Regione e l'Affidatario procederanno a quanto riportato all' art. 13.5 della Convenzione Base, non appena possibile una volta scaduto ciascun periodo di cinque anni di vigenza della Convenzione calcolato a partire dalla data di cui all'art. 13.5 della Convenzione Base. Resta in ogni caso inteso che in occasione di ciascuna verifica quinquennale ai sensi dell'art. 13.5 della Convenzione Base sarà puntualmente verificato dalle Parti ogni Riequilibrio Economico attuato nel quinquennio precedente al fine di verificare la sussistenza e l'entità delle Modifiche Rilevanti (come definite nell'Allegato <<A>> al presente Atto) intervenute nel quinquennio precedente. In occasione della prima verifica di cui all'art. 13.5 della Convenzione Base le Parti danno atto e riconoscono che la Procedura di Riequilibrio di cui all'Allegato <<A>> del presente Atto formerà oggetto di specifico esame al fine di verificarne l'efficacia.
- 6.6. In tutte le ipotesi previste negli articoli 6.3 e 6.4, incomberà alla parte che vanta il relativo diritto l'onere di notificare all'altra parte la richiesta di procedere al Riequilibrio Economico secondo i termini, le modalità e le procedure di cui all'Allegato <<A>> al presente Atto e dell'art. 9.
- 6.7. Secondo quanto previsto nell'Allegato <<A>> al presente Atto, resta inteso che la Regione ed EAS, da un lato, e l'Affidatario, dall'altro lato, dovranno senza indugio dar corso alle azioni concordate tra di esse o demandate alla determinazione del Comitato di Esperti di cui all'Allegato <<F>> al presente Atto ed all'art. 9, ai fini del Riequilibrio Economico.

7. Finanza di Progetto

- 7.1. Le parti prendono atto che, come previsto nel Piano, l'Affidatario fa ricorso alla finanza di progetto su base *non recourse*, in conformità a quanto previsto dall'art. 8.01.(a) del Contratto di Sottoscrizione.
- 7.2. Ogni eventuale subingresso di un Sostituto, come di seguito definito, nella, o modifica della, compagine sociale della Società Designata, saranno subordinati all'autorizzazione da parte della Regione. L'ingresso nel capitale sociale della Società designata e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la partecipazione alla Gara, così come previsto all'art. 5.5 del Regolamento di Gara possono avvenire in qualsiasi momento.
- 7.3. L'Affidatario a sua volta s'impegna ad attivarsi con le Banche per il reperimento della sopradetta finanza di progetto e la Società Designata, per quanto di ragione, ad adeguarsi, quale azionista dell'Affidatario e sempre su base *non recourse*, alle richieste di mercato di tali istituti, fermo sempre restando quanto previsto agli artt. 8.1.(b) e 8.1.(d) del Contratto di Sottoscrizione.
- 7.4. In caso di inadempimento alle proprie obbligazioni previste nella Convenzione o nel Piano da parte dell'Affidatario viene riconosciuta fin d'ora alle Banche la facoltà di affiancare l'Affidatario, o di adempiere in sua vece ove consentito e nei limiti della normativa applicabile, nei confronti della Regione e dell'EAS a tutti i fini della Convenzione, per curare la inadempienza stessa. Viene altresì riconosciuta alle Banche, nell'interesse dell'Affidatario, la possibilità di affiancare l'Affidatario durante la possibile negoziazione di integrazioni della Convenzione. Ogni inadempienza dell'Affidatario dovrà essere contestata per atto scritto inviato mediante lettera raccomandata A.R. all'Affidatario ed in copia alle Banche e sarà dato a queste ultime congruo tempo, non inferiore a 90 giorni per rimediare ad eventuali detti inadempimenti, con la precisazione che prima dello scadere di tale termine la Regione e/o l'EAS si asterranno dall'escussione della fidejussione di Piano emessa il 18.06.04 in esecuzione e per gli effetti della Convenzione Base e dall'applicare qualsiasi altro rimedio previsto per sanare tali inadempimenti.
- 7.5. L'Affidatario potrà cedere, in conformità alle disposizioni vigenti, alle Banche ogni e qualunque credito ad essa spettante in virtù della Convenzione, a garanzia del Finanziamento. In relazione ai crediti nei confronti della Regione e di EAS ceduti dall'Affidatario alle Banche, nella misura in cui tali crediti non siano stati riscossi o adempiti, la Regione e l'EAS si impegnano, dopo che ad esse sia stato notificata tale cessione e fino a completo ed irrevocabile rimborso del Finanziamento, a non esercitare eventuali diritti di compensazione loro spettanti, per crediti nei confronti della Società Designata non ancora riscossi o adempiti, rinunciandovi fin d'ora ad ogni effetto a favore delle Banche, ferma restando, ovviamente, la facoltà della Regione e di EAS di esercitare le proprie ragioni di credito nei confronti dell'Affidatario e/o della Società Designata. La Regione e l'EAS autorizzano sin da ora la Società Designata a cedere in pegno alle Banche le azioni dell'Affidatario da quest'ultima detenute, ferme restando tutte le obbligazioni a carico della Società Designata previste nei Patti Parasociali.
- Al fini delle conseguenze che possano derivare all'Affidatario in virtù del Finanziamento, la Regione e l'EAS si impegnano a non cedere a terzi diritti di credito

verso l'Affidatario per il canone di cui all'art. 14 della Convenzione Base in misura superiore al 50% e a comunicare la cessione alle Banche, con lettera raccomandata Avr, con almeno 30 giorni di preavviso. Rimane convenuto che la ripartizione del canone tra Regione ed Eas, di cui all'Art. 14.3 della Convenzione Base, potrà essere rideterminata a semplice comunicazione all'Affidatario da parte della Regione.

7.7. Qualora la procedura di cui al precedente art. 7.4 non consenta di pervenire ad un risultato soddisfacente per le Banche, sarà riconosciuto alle Banche il diritto di sostituire uno o più soci della Società Designata (di seguito: <<Sostituito>>) con altri soggetti (di seguito: <<Sostituto>>), ad integrazione di quanto previsto nei Patti Parasociali in relazione al trasferimento di azioni dell'Affidatario, in armonia in quanto compatibile con il disposto dell'art. 37-*octies* della L.109/1994, nel testo coordinato con la Legge regionale del 02 agosto 2002, n. 7, come successivamente modificata e integrata, disposto che si intende qui richiamato per quanto applicabile, a fronte dell'accordo da parte delle Banche sulla remissione in termini dell'Affidatario riguardo al Finanziamento, fermo restando che:

- (i) la volontà della Banche di esercitare il diritto di sostituzione dovrà essere comunicata per iscritto alla Regione con un congruo preavviso, specificando il Sostituito ed il Sostituto;
- (ii) alla comunicazione di cui al precedente punto (i) sia allegata una dichiarazione redatta in conformità allo schema allegato sub 6.01 ai Patti Parasociali e sottoscritta per accettazione da parte del Sostituito, fermo restando quanto previsto dall'art. 6.02.1 (ii) dei Patti Parasociali;
- (iii) il subingresso del Sostituto sarà sospensivamente condizionato all'approvazione della Regione, la quale, sulla base di motivata valutazione tecnica, dovrà verificare (a) che il Sostituto disponga di requisiti tecnici, economici e finanziari sostanzialmente equivalenti a quelli del Sostituito, in base a quanto specificamente previsto nel Regolamento di Gara; (b) la permanenza della capacità dell'Affidatario di adempiere alle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Piano;
- (iv) qualora la Regione approvi il subingresso ai sensi delle lettere (ii) e (iii) che precedono, non troverà applicazione l'art. 31 della Convenzione Base.

7.8. Il precedente art. 7.7 si applica anche in caso di insolvenza di uno o più dei soci della Società Designata o di inadempimento in relazione al Finanziamento nonché di fatti a questa imputabili, capaci di determinare la decadenza dal beneficio del termine di cui al Finanziamento per l'Affidatario. In caso di insolvenza di uno o più dei soci della Società Designata, il diritto di sostituzione di cui al precedente articolo 7.7, si applica solo nei confronti dei soci/so insolventi.

7.9. Ove la Società Designata riduca la misura della propria partecipazione nell'Affidatario senza l'accordo delle Banche, la Regione prende atto che la Società Designata assumerà nei confronti delle Banche l'obbligo di garantire il rimborso del Finanziamento alle Banche stesse.

7.10. Ove la Regione intenda esercitare la facoltà di cui all'art. 10 dei Patti Parasociali dovrà, nell'interesse delle Banche, garantire il rimborso del Finanziamento in caso di

inadempimento da parte dell'Affidatario, salvo diverso accordo con le Banche e la Società Designata stessa.

7.11. Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 37-nonies della Legge N° 109/94, nel testo coordinato con la Legge regionale del 02 agosto 2002, n. 7, come successivamente modificata e integrata, i crediti delle Banche hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.

8. Scioglimento della Convenzione

8.1 Revoca dell'Affidamento

8.1.1 Qualora la Regione intenda esercitare la revoca dell'Affidamento di cui all'art. 30 della Convenzione Base, dovrà darne comunicazione scritta all'Affidatario, alla Società Designata ed alle Banche, con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni mediante raccomandata A.R.

8.1.2 Per revoca dell'Affidamento da parte della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della Convenzione Base, si intende anche qualunque fatto imputabile alla Regione che renda di fatto impossibile l'esecuzione della Convenzione come attualmente prevista, nonostante il previo ricorso alla Procedura di Riequilibrio, ove ne ricorrano i presupposti.

8.2 Risoluzione

8.2.1 La Regione potrà risolvere la Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della Convenzione Base, esclusivamente in caso di grave e non sanato inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi identificati all'art. 29 della Convenzione Base e o nel presente atto previo esperimento della procedura di cui all'art. 7.4, dopo aver invitato l'Affidatario ad adempiere, a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata per conoscenza alle Banche, indicando lo specifico obbligo inadempito e concedendo un congruo termine per porvi rimedio, in ogni caso non inferiore a quello indicato nel detto art. 7.4. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo all'Affidatario saranno riconosciuti, ai sensi e per gli effetti di tale legge, gli importi di cui all'art. 37-septies, co. 1, lett. a) e b) della Legge N° 109/94, nel testo coordinato con la Legge regionale del 02 agosto 2002, n. 7, come successivamente modificata e integrata.

8.2.2 In caso di grave e non sanato inadempimento da parte della Regione e, o dell'EAS alle obbligazioni indicate all'art. 29.10 della Convenzione Base o nel presente Atto, l'Affidatario potrà risolvere la Convenzione con l'obbligo della Regione di comispondere all'Affidatario, ai sensi e per gli effetti di tale legge, gli importi di cui all'art. 37-septies, co. 1, lett. a), b) e c) della Legge N° 109/94, nel testo coordinato con la Legge regionale del 02 agosto 2002, n. 7, come successivamente modificata e integrata. Resta peraltro inteso che prima di procedere alla risoluzione della Convenzione, l'Affidatario dovrà invitare, a mezzo lettera raccomandata A/R, inviata alle Banche per conoscenza indicando lo specifico obbligo rimasto inadempito, la Regione e/o l'EAS ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 90 giorni, salvo quanto diversamente stabilito nell'Accordo Applicativo.

8.2.3 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore che riguardi una parte sostanziale degli obblighi dedotti nella Convenzione, per un periodo eccedente i 180 giorni di

calendario e non si sia dato corso al Riequilibrio Economico o non ve ne fossero i presupposti, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente Convenzione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata per conoscenza alle Banche, indicando l'evento di Forza Maggiore, in qualunque momento una volta decorso il periodo di 180 giorni e senza che tale risoluzione possa comportare responsabilità di alcun genere in capo alle Parti, ma ferma restando l'applicazione, ai sensi e per gli effetti di tale legge, dell'art. 37-septies, co. 1, lett. a), b) della Legge N° 109/94, nel testo coordinato con la Legge regionale del 02 agosto 2002, n. 7, come successivamente modificata e integrata. Resta in ogni caso salva la facoltà delle Parti di richiedere il Riequilibrio Economico ove non ci si sia avvalsi della facoltà di recesso.

8.3 Disposizioni comuni a tutti i casi di scioglimento

- 8.3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto della natura complessa della Convenzione e che gli investimenti che saranno effettuati dall'Affidatario ai sensi della stessa sono basati sul presupposto della naturale scadenza della Convenzione, mentre uno scioglimento della Convenzione, per qualunque motivo, comporterebbe il godimento delle Opere Realizzate da parte della Regione o di EAS ed un conseguente ingiustificato sbilanciamento economico fra le Parti.
- 8.3.2 In ogni caso di scioglimento della Convenzione la Regione, in applicazione dell'art. 11 della Convenzione Base, s'impegna a subentrare o farà sì che un altro soggetto scelto dalla Regione subentri entro sei mesi dalla data in cui la Regione abbia esercitato il diritto di sciogliere la Convenzione:
- (i) nella gestione, manutenzione ed esercizio delle Opere così che, fra l'altro l'Affidatario cessi prontamente di essere responsabile dei Servizi di Fornitura di Acqua all'Ingresso, e
 - (ii) nei rapporti contrattuali di esecuzione delle opere in corso. Resta inteso che decorso tale termine, l'Affidatario non sarà più tenuto ad eseguire le prestazioni di cui alla Convenzione.
- 8.3.3 In caso di restituzione di un'Opera Realizzata ai sensi dell'art. 11.3 della Convenzione Base, così come in ogni caso di trasferimento previsto all'art. 24.1 della stessa, competerà all'Affidatario una somma pari a tutti i costi sostenuti dall'Affidatario in relazione alla costruzione e/o alla manutenzione straordinaria della stessa e gli oneri accessori al netto dell'ammortamento per il periodo in cui l'Affidatario ne abbia goduto.
- 8.3.4 La Regione dà atto del fatto che la revoca dell'Affidamento per sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico non direttamente imputabili alla Società Designata, così come i gravi inadempimenti da parte della Regione e/o dell'EAS a quanto previsto nella Convenzione, potranno comportare per l'Affidatario la decadenza dal beneficio del termine del Finanziamento e conviene in ogni caso che alla revoca per sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico ed alla risoluzione per tali casi di inadempimento si applichino le previsioni dell'articolo 37-septies della Legge N° 109/1994, nel testo coordinato con la Legge regionale del 02 agosto 2002, n. 7, come successivamente modificata e integrata.

- 8.3.5 Qualora si verifici lo scioglimento della Convenzione la Regione farà sì che il soggetto che subentrerà all'Affidatario nella gestione delle Opere a norma del precedente art. 8.3.2, corrisponda immediatamente all'Affidatario gli importi di cui al presente art. 8, o, in difetto, a provvedervi in proprio, ad eccezione di quello di cui al punto (c) dell'art. 37-septies, co. 1, della Legge N° 109/1994, nel testo coordinato con la Legge regionale del 02 agosto 2002, n. 7, come successivamente modificata e integrata, ove dovuto in virtù del presente atto o di legge applicabile, che rimarrà comunque a carico della Regione. L'efficacia della revoca dell'Affidamento è comunque sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
- 8.3.6 L'Affidatario avrà diritto di continuare la gestione delle Opere fin quando ogni somma ad esso dovuta in caso di scioglimento della Convenzione non sia stata regolarmente pagata dalla Regione o dal terzo subentrante nella gestione delle Opere.
- 8.3.7 In tutti i casi di scioglimento anticipato della Convenzione, le somme dovute all'Affidatario ai sensi delle disposizioni del presente articolo sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti delle Banche e sono indisponibili da parte dell'Affidatario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

9 Comitato di Esperti

Al fine di raggiungere l'accordo nei casi specificamente indicati nel presente Atto e nell'allegato F, le Parti nomineranno un Comitato di Esperti con le modalità e nei tempi previsti in detto allegato F, con il mandato di integrare la volontà negoziale delle Parti sugli argomenti loro sottoposti, secondo quanto previsto nell'allegato stesso o nel presente Atto.

10 Forza Maggiore

Con riferimento all'art. 28 della Convenzione Base ed a titolo esemplificativo, le Parti convengono che costituiranno cause di forza maggiore, ove non possano essere oggetto di Riequilibrio Economico ai sensi dell'art. 6 di questo Atto, anche le seguenti: modifica di leggi o regolamenti che impediscano di attuare una parte sostanziale di quanto previsto nella Convenzione o nei contratti di Fornitura di Acqua all'ingrosso che dovranno essere adottati; il mancato ottenimento, per cause non imputabili all'Affidatario, di autorizzazioni; a forza maggiore che impedisca l'adempimento da parte dei terzi incaricati alla realizzazione di opere o alla manutenzione; gli eventi di forza maggiore che colpiscono i soggetti che ricevono il Servizio di Fornitura o quelli che forniscono l'acqua all'Affidatario.

11 Arbitrato

Qualunque controversia relativa all'esecuzione e o all'interpretazione degli articoli del presente Atto, in quanto costituenti elementi disciplinari accessori, e comunque attuativi, della Convenzione Base, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Collegio Arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Convenzione Base che qui s'intende interamente chiamato. Inoltre le parti convengono che, durante il periodo fienale dell'anno giudiziario - sino sospesi - e pertanto siano prorogati - i termini per il deposito e la comunicazione al lodo.

02 febbraio 2005 h. 12,00

Sono allegati al presente Atto Integrativo e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

Allegato A: Riequilibrio economico/finanziario;

Allegato B: Accordo Applicativo;

Allegato C: Schema contratti di fornitura di acqua all'Affidatario;

Allegato D: Schema di contratto di Cessione di Acqua all'Ingrosso a EAS ed ai Comuni;

Allegato F: Comitato di esperti;

Allegato G: Delibera C.d.A. Sidiacque S.p.A. n. 14 del 14 settembre 2004;

Allegato H: Procura Enel S.p.A. del 18/12/2003 – Notaio Matilde Atlante rep. n. 10582/5448

Allegato I: Delibera C.d.A. Idrosclizia S.p.A. del 03 agosto 2004;

Il presente Atto Integrativo consta di 17 pagine di cui 16 per intero e quanto alla presente.


Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Mario Parlavecchio n.q.




Dott. Rodolfo Casarubea n.q.


Dott. Marcello Massinelli n.q.



Ing. Maurizio Del Re n.q.



Dott. Renato Iodice n.q.



Ing. Fabrizio Allegra n.q.

Rag. Fortunato Patti Ufficiale rogante